SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

n. 85

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 23 al 29 luglio 1998)

INDICE

ASCIUTTI: sui rimborsi dovuti al gestore del distributore di benzina di Valtopina (Perugia) (4-09043) (risp. NAPOLITANO, *ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile)* *Pag.* 6347

BIANCO: sulla riduzione dell'aliquota IVA al settore delle carni (4-01748) (risp. VISCO, *ministro delle finanze)* 6347

BONATESTA: sul comportamento del consigliere comunale di Caprarola (Viterbo) Armando Proietti (4-09134) (risp. NAPOLITANO, *ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile)* 6349

sul comportamento del consigliere comunale di Caprarola (Viterbo) Armando Proietti (4-09813) (risp. NAPOLITANO, *ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile)* 6349

BONATESTA, MONTELEONE: sui collaboratori esterni della RAI (4-09157) (risp. MACCANICO, *ministro delle comunicazioni)* 6350

BONATESTA, VALENTINO: sulla casa circondariale di Viterbo (4-08139) (risp. FLICK, *ministro di grazia e giustizia)* 6352

BORNACIN: sulla manifestazione svoltasi presso il Castello di Gargonza (4-04753) (risp. NAPOLITANO, *ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile)* 6358

sulla fornitura di piante nel comune di Albenga (Savona) (4-09637) (risp. NAPOLITANO, *ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile)* *Pag.* 6358

sulla caserma dei carabinieri di Albenga (Savona) (4-10154) (risp. NAPOLITANO, *ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile)* 6360

sulla costruzione di un immobile per il ricovero dei mezzi pesanti ad Albenga (Savona) (4-10450) (risp. NAPOLITANO, *ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile)* 6362

CADDEO: sull'ufficio postale di Las Plasas (Cagliari) (4-06925) (risp. MACCANICO, *ministro delle comunicazioni)* 6363

D'ALÌ: sulle comunità cattoliche in Cina (4-08118) (risp. TOIA, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri)* 6364

DANIELI: sull'indizione di una lotteria per il recupero dell'Arena di Verona (4-08447) (risp. VISCO, *ministro delle finanze)* 6365

DE CORATO: sugli alloggi gestiti dalla direzione del Tesoro di Milano (4-00196) (risp. TREU, *ministro del lavoro e della previdenza sociale)* 6366

TIPOGRAFIA DEL SENATO (900)

FOLLONI: sulla crisi irachena (4-08628) (risp. TOIA, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri)* *Pag.* 6367

FUMAGALLI CARULLI ed altri: sul piano stralcio delle fasce fluviali (4-09079) (risp. COSTA, *ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane)* 6369

LAGO: sul preteso mancato pagamento del bollo auto per l'anno 1995 (4-06119) (risp. VISCO, *ministro delle finanze)* 6371

LAURO: sull'aumento dei casi di tubercolosi (4-05471) (risp. BINDI, *ministro della sanità)* 6373

sulla tutela dell'infanzia (4-06140) (risp. TURCO, *ministro senza portafoglio per la solidarietà sociale)* 6378

sulla mancata ricezione dei programmi televisivi nell'isola di Ischia (4-07892) (risp. MACCANICO, *ministro delle comunicazioni)* 6381

sul diritto al lavoro dei sordomuti (4-08162) (risp. TREU, *ministro del lavoro e della previdenza sociale)* 6382

sulla protesta avvenuta negli uffici IVA del Veneto (4-08308) (risp. VISCO, *ministro delle finanze)* 6383

LAVAGNINI ed altri: sulla distribuzione dei farmaci da parte del Servizio sanitario nazionale (4-02414) (risp. BINDI, *ministro della sanità)* 6385

MACERATINI: sull'inquadramento dei dipendenti presso il comune di Scandale (Crotone) (4-10670) (risp. NAPOLITANO, *ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile)* 6387

MAGLIOCCHETTI: sulla cartiera Boimond spa (4-01232) (risp. VISCO, *ministro delle finanze)* 6390

MANCONI: sul comportamento del sindaco di Tropea (Vibo Valentia) (4-10011) (risp. NAPOLITANO, *ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile)* 6392

MAZZUCA POGGIOLINI: sulle modifiche effettuate ad alcuni aeromobili dell'Alitalia (4-03273) (risp. BURLANDO, *ministro dei trasporti e della navigazione)* 6393

MEDURI: sulla situazione del comune di Scandale (Crotone) (4-07565) (risp. NAPOLITANO, *ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile)* *Pag.* 6394

MICELE: sul centro di servizio della Basilicata (4-10930) (risp. VISCO, *ministro delle finanze)* 6396

MILIO: sul problema delle locazioni (4-10273) (risp. COSTA, *ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane)* 6398

MONTELEONE ed altri: sui contributi consortili (4-10149) (risp. PINTO, *ministro per le politiche agricole)* 6399

OCCHIPINTI: sul comportamento del sindaco di Capri Costantino Federico (4-09763) (risp. NAPOLITANO, *ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile)* 6401

PAROLA, FALOMI: sugli impianti radar di telecomunicazioni (4-04478) (risp. BURLANDO, *ministro dei trasporti e della navigazione)* 6402

PEDRIZZI: sulla soppressione dell'ufficio postale di Sant'Antuono ad Ischia (4-09849) (risp. MACCANICO, *ministro delle comunicazioni)* 6404

PONTONE: sulla paventata chiusura dell'ufficio postale n. 48 di Napoli (4-10052) (risp. MACCANICO, *ministro delle comunicazioni)* 6405

sulle autorizzazioni all'installazione di impianti stradali di GPL in Campania (4-10845) (risp. BERSANI, *ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo)* 6406

RIPAMONTI: sull'attività di escavazione nel comune di Lecco (4-08314) (risp. CALZOLAIO, *sottosegretario di Stato per l'ambiente)* 6408

sulla mozione presentata dal gruppo consiliare Lega Nord al consiglio comunale di Cassano d'Adda (4-08941) (risp. NAPOLITANO, *ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile)* 6409

SARACCO: sul trasporto di aeromobili di pazienti ossigenodipendenti (4-10549) (risp. BURLANDO, *ministro dei trasporti e della navigazione)* 6411

SERVELLO: sulla cartiera Saffa di Magenta (Milano) (4-07923) (risp. TREU, *ministro del lavoro e della previdenza sociale)* *Pag.* 6413

SERVELLO ed altri: sul concorso per la qualifica di geometra capo bandito dall'Ente poste (4-07945) (risp. MACCANICO, *ministro delle comunicazioni)* 6414

SPECCHIA: sul centro regionale di assistenza al volo di Brindisi (4-06265) (risp. BURLANDO, *ministro dei trasporti e della navigazione)* 6418

THALER AUSSERHOFER: sul pagamento dell'ICI per i terreni prima della delibera dei piani di attuazione (4-10543) (risp. VISCO, *ministro delle finanze)* *Pag.* 6420

TONIOLLI, GIARETTA: sugli istituti di pena del Triveneto (4-07031) (risp. FLICK, *ministro di grazia e giustizia)* 6421

ZANOLETTI: sulla Tecnomail spa (4-02695) (risp. TREU, *ministro del lavoro e della previdenza sociale)* 6466

ASCIUTTI. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che fin dall'inizio dell'anomala attività sismica che ha colpito la regione Umbria il proprietario dell'unico distributore di benzina esistente nel paese di Valtopina ha erogato benzina ai mezzi dei Vigili del fuoco e volontari ricevendo ogni volta in cambio i buoni con l'autorizzazione della Protezione civile;

che il gestore del distributore ha di volta in volta pagato in anticipo e con soldi in contanti il combustibile di cui si riforniva;

che ad oggi lo Stato non ha ancora provveduto a saldare il debito contratto nell'arco di tre mesi con il gestore del suddetto distributore;

che il gestore si vede oggi nella impossibilità di proseguire la propria attività commerciale per evidente mancanza di liquidità,

si chiede di sapere se e quando si intenda provvedere al pagamento del debito contratto evitando, oltre al danno già subito a causa del terremoto, anche la chiusura di imprese produttive.

(4-09043)

(22 dicembre 1997)

RISPOSTA. – Risulta che effettivamente automezzi dei vigili del fuoco delle province autonome di Trento e Bolzano abbiano effettuato prelievi di carburante presso il distributore di Valtopina.

I relativi importi, come precisato dalla stessa titolare del distributore, sono stati regolarmente corrisposti.

Il Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile
NAPOLITANO

(18 settembre 1996)

BIANCO. – *Al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali.* – Premesso che la crisi della cosiddetta «mucca pazza» ha determinato una fortissima riduzione del consumo di carni bovine e dei prodotti a base di carne bovina e, conseguentemente, una drastica contrazione del giro d'affari dei commercianti al dettaglio di carni, l'interrogante chiede di sapere:

se non si ritenga, allo scopo di limitare danni irrimediabili alle categorie economiche coinvolte ed a tutela dei consumatori, di ridurre l'aliquota IVA dell'intero settore carni, portandola dall'attuale 16 per

cento ad un più equo 5 per cento o 10 per cento, e ciò in ottemperanza alla direttiva CEE che prevede entro due anni una forte riduzione dell'aliquota IVA sulle carni;

se non si ritenga opportuno realizzare un marchio che consenta di individuare il prodotto nazionale a tutela della qualità ed a garanzia del consumatore;

se non si ritenga di concedere ai commercianti al dettaglio del settore (con l'esclusione di quelli con giro d'affari superiore ad un miliardo di lire, delle società di capitali e delle cooperative) un *bonus* fiscale triennale; la concessione di tale *bonus* potrebbe salvare dalla chiusura migliaia di piccoli operatori, i quali garantiscono oltre al servizio capillare sul territorio un gettito per i soli contributi previdenziali di oltre 100 miliardi; considerando quale indispensabile parametro fiscale per la dimostrazione dell'effettiva riduzione del giro d'affari il confronto tra il modello 740 precedente la crisi dovuta alla BSE e quelli dei tre anni successivi il *bonus* fiscale potrebbe essere calcolato come segue:

3 per cento sui primi 100 milioni di giro d'affari

1,5 per cento sull'ulteriore giro d'affari fino a 300 milioni;

0,5 per cento da oltre 300 milioni di giro d'affari fino al massimo di un miliardo.

(4-01748)

(18 settembre 1996)

RISPOSTA. – Con l'interrogazione cui si risponde, in relazione alla crisi del mercato bovino, l'interrogante ha auspicato tra l'altro la riduzione dell'aliquota IVA sui bovini vivi e sulle relative carni, armonizzandola con quella comunitaria.

Come è noto, con decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, all'articolo 2, 3º comma, l'aliquota IVA per le cessioni di animali vivi della specie bovina e suina e relative carni e preparazioni dal 16 per cento (prevista dall'articolo 10, comma 2, lettera *b)* del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito dalla legge 22 marzo 1995, n. 85) è stata ridotta in via transitoria al 10 per cento (fino al 31 dicembre 1997).

Successivamente, con l'articolo 1, comma 4, lettera *b),* del decreto-legge 29 settembre 1997, n. 328, convertito dalla legge 29 novembre 1997, n. 410, l'aliquota IVA per i predetti prodotti è stata stabilita definitivamente nella misura del 10 per cento.

Pertanto, la problematica di che trattasi ha trovato soluzione nel senso auspicato dall'interrogante.

Il Ministro delle finanze

VISCO

(20 luglio 1998)

BONATESTA. – *Al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali.* – Premesso:

che con nota protocollo n. 4016 del 14 luglio 1997 il sindaco del comune di Caprarola (Viterbo) ha inviato una diffida al consigliere comunale Armando Proietti – capo gruppo del «Polo per Caprarola» – per «...gravi disservizi e disagi al buon andamento della pubblica amministrazione a causa delle continue richieste, sia scritte che verbali, rivolte in particolare all'ufficio ragioneria e tributi in riferimento alla tassa sui rifiuti solidi urbani e simili», invitando lo stesso a sospendere tale tipo di comportamento «ostruzionistico» e minacciando più incisivi provvedimenti;

che nella risposta inviata al sindaco in data 25 agosto 1997 il consigliere Proietti ha sottolineato il diritto, stabilito dalla legge, di ottenere direttamente dagli uffici comunali tutti gli atti e le informazioni utili all'espletamento del mandato, nonchè il diritto altresì riconosciuto d'iniziativa, d'interrogazioni, interpellanze e mozioni, nel rispetto della legalità, della trasparenza ed efficienza della pubblica amministrazione,

l'interrogante chiede di sapere:

se non si ritenga di dover accertare eventuali responsabilità di quanto accaduto;

se non si ritenga che il disappunto manifestato dal sindaco nei confronti del consigliere e le iniziative adottate non siano da ritenersi lesivi dei diritti-doveri di un consigliere e pertanto in contrasto con quanto stabilito dalla normativa vigente.

(4-09134)

(14 gennaio 1998)

BONATESTA. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali.* – Premesso.

che in data 17 febbraio 1998 il sindaco di Caprarola (Viterbo) ha invitato il consigliere comunale Armando Proietti, capogruppo del gruppo di minoranza «Polo per Caprarola», a voler intervenire all'adunanza del consiglio comunale fissata per il successivo 25 febbraio;

che all'invito il suddetto consigliere ha comunicato l'opportunità che le adunanze avessero luogo in orari più idonei per la partecipazione dei cittadini per una più proficua discussione;

che il sindaco sostiene che rientri nei suoi diritti quello di stabilire discrezionalmente gli orari di convocazione;

che si è verificato, inoltre, che il consigliere abbia richiesto copia dei documenti previsti dall'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 77 del 1995, necessari per l'approvazione del bilancio di previsione 1998 e che tale richiesta sia stata respinta con la motivazione che gli stessi «sono a disposizione dell'ufficio ragioneria»;

che in data 14 gennaio 1998 lo scrivente ha presentato analoga interrogazione, la 4-09134, nella quale si è sottolineato lo stato di disagio in cui i consiglieri sono costretti ad operare,

l'interrogante chiede di sapere:

se non si ritenga di dover accertare eventuali responsabilità di quanto accade;

se non si ritenga che il diritto di accesso agli atti ed alle informazioni, così come il diritto d'iniziativa che la normativa vigente consente ai consiglieri al solo scopo di adempiere, nel migliore dei modi, all'esplicazione del mandato, comporti conseguenzialmente il dovere da parte dell'amministrazione comunale di rilasciare copia degli atti che il consigliere ritiene indispensabili ad un completo ed esatto svolgimento del mandato stesso e che l'eventuale diniego possa configurare l'ipotesi della omissione di un atto dovuto e, magari, di atti d'ufficio.

(4-09813)

(25 febbraio 1998)

RISPOSTA (*). – Si risponde su delega della Presidenza del Consiglio dei ministri.

L'amministrazione comunale di Caprarola, debitamente interessata dalla competente prefettura, ha fatto presente di non aver mai impedito il diritto di accesso alla documentazione amministrativa, nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente e dal regolamento comunale.

In considerazione dell'elevato numero di richieste di documentazioni presentate dal consigliere Proietti, il sindaco lo avrebbe semplicemente diffidato a non creare ostacoli al buon andamento della pubblica amministrazione, soprattutto per evitare disservizi agli utenti.

A seguito della diffida, è stato raggiunto un accordo secondo il quale l'accesso agli atti è consentito nell'orario in cui gli uffici comunali sono chiusi al pubblico.

Il Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile

NAPOLITANO

(16 luglio 1996)

BONATESTA, MONTELEONE. – *Ai Ministri delle comunicazioni e del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso:

che le testate giornalistiche della Rai-Radiotelevisione Italiana hanno utilizzato di frequente, nel passato, giornalisti pubblicisti per collaborazione esterne;

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopra riportate.

che tali collaboratori hanno maturato innegabili professionalità acquisendo anche un precariato di collaborazione per quantità ed anzianità di primo contratto;

che molti di questi giornalisti pubblicisti, per poter proseguire il loro percorso professionale con la collaborazione in Rai, hanno spesso rinunciato ad ipotesi di lavoro a tempo pieno e più prolungate nel tempo;

che la Rai, d'accordo con l'Usigrai e con la Federazione della stampa, in special modo nelle testate regionali molto spesso non ha più utilizzato gionalisti pubblicisti già collaboratori esterni;

che negli accordi fra Rai ed Usigrai, nel luglio 1996, è stata sancita l'impossibilità di utilizzare a collaborazione esterna giornalisti che non avessero avuto, in precedenza, rapporti di lavoro con la Rai;

che in quella stessa sede è stata anche fissata una lista di «precari», per bacino (sedi regionali), fra i giornalisti pubblicisti con diverse collaborazioni esterne all'attivo, da cui attingere esclusivamente per nuove collaborazioni a termine o assunzioni;

che nessuna norma a tutela dei giornalisti pubblicisti con tali caratteristiche è stata fissata con quegli accordi, lasciando addirittura ai responsabili di testata la possibilità di assumere con contratto a termine giornalisti pubblicisti che non avevano mai lavorato in precedenza con la Rai,

gli interroganti chiedono di sapere:

se sia vero che dopo il luglio 1996 alcune testate giornalistiche e reti della Rai abbiano utilizzato a collaborazione esterna giornalisti pubblicisti senza alcun rapporto di lavoro precedente con la Rai;

quali provvedimenti si intenda adottare per garantire tutela ai giornalisti pubblicisti che avevano già maturato, prima del 1996, rapporti di lavoro con la Rai, fissando norme tassative di utilizzo sottratte a logiche e pratiche di chiara natura clientelare;

se non si ritenga che sia il caso di prevedere anche per questa categoria di collaboratori esterni una graduatoria ad esaurimento, per l'utilizzo in nuove collaborazioni a termine ed assunzioni definitive.

(4-09157)

(14 gennaio 1998)

RISPOSTA. – Al riguardo si fa presente che l'articolo 3, comma 4, lettera *b),* della legge 25 giugno 1993, n. 206, recante disposizioni sulla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, ha attribuito al direttore generale la facoltà di assumere i giornalisti nel rispetto del contratto di lavoro di categoria.

Allo scopo di poter disporre di elementi di valutazione in merito a quanto rappresentato nell'atto parlamentare in esame, si è provveduto ad interessare la predetta concessionaria RAI la quale ha fatto presente che l'accordo siglato con le organizzazioni sindacali definisce i criteri cui

dovrà attenersi l'azienda nel reclutamento del personale giornalistico a tempo indeterminato.

In particolare è stato concordato che una quota delle assunzioni sia riservata a coloro che sono stati ripetutamente impegnati presso la RAI con contratti a tempo determinato, intendendosi con ciò l'aver lavorato con contratto a termine di natura giornalistica per almeno 650 giorni nel periodo dal 1º gennaio 1990 al 31 maggio 1996.

In tale previsione si collocano anche i pubblicisti che hanno collaborato con contratto a termine di natura giornalistica.

Ed invero alcuni pubblicisti sono stati già assunti con contratto a tempo indeterminato mentre altri saranno utilizzati con nuovi contratti a termine durante l'anno.

La RAI ha inoltre precisato che gli accordi sindacali vigenti prevedono la possibilità di assumere giornalisti professionisti disoccupati anche al di fuori delle categorie convenzionalmente stabilite e, quindi, non esiste un divieto assoluto, ma semmai un indirizzo di cautela, sussistendo comunque la possibilità di assumere, a termine, giornalisti in precedenza mai utilizzati, siano essi pubblicisti o professionisti, per sostituzioni di dipendenti con diritto alla conservazione del posto e/o nel caso si verifichi la necessità di ricorrere a specifiche professionalità che, in assoluto o con riferimento a precisi momenti contingenti, non risultino disponibili nel bacino dei precari RAI.

Tale indirizzo di cautela – motivato dalla duplice esigenza di gestire organicamente il fenomeno del precariato e di garantire un inserimento definitivo a professionalità impiegate per molti anni e, quindi, ben formate e conosciute – non esclude la possibilità di un costante, seppure limitato, reintegro del bacino dei collaboratori temporanei.

Il Ministro delle comunicazioni
MACCANICO

(18 luglio 1998)

BONATESTA, VALENTINO. – *Ai Ministri di grazia e giustizia, e del tesoro e del bilancio e della programmazione economica.* – Premesso:

che il 27 ottobre 1997 nella regione Lazio avranno attuazione le nuove norme (già in vigore nelle altre regioni da circa un anno) in base alle quali le traduzioni ed i piantonamenti di detenuti, fino ad oggi effettuati dai carabinieri e dalla polizia penitenziaria, verranno affidati esclusivamente a quest'ultima;

che la casa circondariale di Viterbo versa in condizioni di grave disagio per ben note carenze strutturali che ne condizionano la sicurezza in assenza di ulteriori interventi che si stanno predisponendo;

che non è certo migliore la situazione di disagio che caratterizza il lavoro degli agenti di polizia penitenziaria all'interno e all'esterno di detta struttura se si prende in esame il parco macchine attualmente a di-

sposizione per la traduzione dei detenuti, che solo un eufemismo consente di definire insufficiente e inadeguato essendo composto da un'Alfetta difettosa, da un Iveco blindato, da una Fiat Punto non sempre disponibile, da un Ducato normale;

che la situazione non migliorerà comunque dopo l'arrivo di altri sette automezzi, già in dotazione ai carabinieri per il servizio delle traduzioni di detenuti, trattandosi di veicoli obsoleti, immatricolati tra il 1983 ed il 1987, tutti con una percorrenza media effettuata non inferiore ai 600.000-700.000 chilometri;

che gli automezzi in questione non sono del tipo «protetto», nè sono dotati di impianto radio rete-gamma 400;

che, in sostituzione di dette apparecchiature ricetrasmittenti, gli agenti di polizia penitenziaria addetti alle traduzioni e ai piantonamenti sono dotati di telefoni cellulari, a numeri prefissati, il cui uso non può comunque superare i trenta minuti mensili, che per di più vengono attivati solo dalle ore 8 alle ore 20 della sera;

che i telefoni cellulari di cui sopra, non essendo in grado di coprire l'intero territorio nazionale nè l'intera fascia oraria dei servizi effettuati, dato che gli stessi il più delle volte iniziano molto prima delle 8 del mattino e finiscono molto dopo le ore 20 della sera, non offrono la benchè minima garanzia di sicurezza agli agenti di polizia penitenziaria;

che, se la situazione è drammatica per quanto attiene ad automezzi e sicurezza, diventa «patetica» quando si va ad esaminare il trattamento economico degli agenti che percepiscono 660 lire di missione per ogni ora eccedente le 6 ore e 20 minuti che rappresentano la normale giornata lavorativa, 2 (due) lire di «gratifica» a chilometro in caso di viaggio su furgone, il 10 per cento del costo del biglietto in caso di viaggio per ferrovia, il 5 per cento se trattasi di viaggio aereo;

che, a volte, gli agenti sono costretti ad anticipare loro stessi i soldi per la benzina occorrente al viaggio o per l'acquisto dei biglietti stante la mancanza di liquidità nelle casse dell'istituto;

che, se la situazione è drammatica in riferimento agli automezzi e «patetica» per quanto concerne il trattamento economico, è «frustrante» dal punto di vista del benessere essendo gli agenti costretti a dormire nelle case circondariali e a servirsi della mensa d'istituto per mangiare, ogni qualvolta effettuano le traduzioni;

che la situazione descritta sino ad ora non è esclusiva della casa circondariale di Viterbo ma è generalizzata sull'intero territorio nazionale (sia pure con minime varianti) e che la stessa è nota al Ministero in quanto, come già detto, la nuova normativa è già in vigore da circa un anno nella maggior parte delle regioni d'Italia e con il 27 ottobre 1997 si estenderà all'intero territorio nazionale;

che altro motivo di doglianza risiede nel fatto che la polizia penitenziaria non è rappresentata nelle strutture interforze,

gli interroganti chiedono di sapere:

se, considerato quello che potrà essere il funzionamento del servizio di traduzioni e piantonamenti in una situazione di disagio generalizzato e di pericolo come quella sopra descritta, non si ritenga opportuno rinviare *sine die* l'applicazione della nuova normativa nel Lazio e nelle altre regioni in cui la stessa dovrebbe essere attuata il 27 ottobre prossimo;

se non si ritenga di doverla riconsiderare nelle regioni in cui già è attuata dotando preventivamente gli istituti di pena di uomini, mezzi e risorse idonei a garantire il massimo della sicurezza per tutti;

se corrisponda al vero che esistono treni blindati che si preferisce tenere inutilizzati a causa della loro lentezza, non essendo in grado di rispettare gli orari ferroviari per i quali – in base a quanto stabilito dall'accordo di programma con le Ferrovie dello Stato – incombe l'obbligo di pagare una penale di un milione di lire per ogni minuto di ritardo;

in caso di risposta affermativa al quesito di cui sopra, a quanto ammontino i costi dei suddetti treni;

se non si ritenga di dover sollecitare la procura generale della Corte dei conti a verificare le procedure che hanno portato all'acquisto dei treni di cui trattasi.

(4-08139)

(28 ottobre 1997)

RISPOSTA. – Con riferimento alla interrogazione in oggetto, sulla base degli elementi notiziali forniti dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, si rappresenta quanto segue.

Il servizio di traduzione dei detenuti ed internati nella regione Lazio è stato assunto dal Corpo di Polizia penitenziaria in data 27 ottobre 1997, in attuazione di quanto stabilito con decreto interministeriale dell'11 aprile 1997.

Agli istituti della regione, già prima della data di assunzione del servizio, sono state assegnate n. 92 unità di polizia penitenziaria; successivamente, fino al mese di dicembre del 1997, in concomitanza con la disponibilità delle nuove unità di personale al termine dei corsi 138º e 139º per allievo agente, gli organici degli istituti del Lazio sono stati ulteriormente incrementati di n. 123 unità, con specifica destinazione di impiego al servizio delle traduzioni.

Le unità di forza ai nuclei nella regione Lazio sono state, quindi, determinate in 346, secondo la distribuzione di cui all'allegato prospetto n. 1; tale dimensionamento dei nuclei è il risultato di un accurato monitoraggio effettuato dall'amministrazione penitenziaria in collaborazione con l'Arma dei carabinieri. Peraltro, in occasione dell'assunzione del servizio di traduzione anche dei collaboratori di giustizia da parte della polizia penitenziaria, ulteriori n. 62 unità sono state assegnate agli istituti della regione, di cui ben 10 alla casa circondariale di Viterbo.

Allo stato, grazie anche all'abnegazione del personale addetto, si è avuto modo di rilevare un regolare e soddisfacente andamento del servizio nella regione in esame.

Per quanto attiene agli automezzi non può negarsi che, in generale, i veicoli restituiti all'amministrazione penitenziaria dall'Arma dei carabinieri abbiano effettuato percorrenze altissime, con punte che corrispondono ai chilometraggi indicati dagli interrogativi; è vero, comunque, che l'amministrazione, nell'ambito delle risorse disponibili, limitate rispetto alle esigenze, sta conducendo un piano di acquisti, per gli anni 1997-99 su scala nazionale, che di seguito si riassume:

n. 17 Autobus 16 P trasporto detenuti;
n. 74 Fiat Ducato non protetti;
n. 21 Veicoli iveco 59.12 protetti trasporto detenuti;
n. 84 Fiat punto 60 N.R.M.;
n. 45 Alfa 146 N.R.M. 2000 TS;
n. 25 Veicoli T.D non protetti, da quattro posti;
n. 9 Autobus 16 p. non protetti trasporto detenuti;
n. 5 Autovetture cil. 1800/2000;
n. 32 Autovetture di media cilindrata.

Per quanto attiene ai veicoli in dotazione all'istituto di Viterbo, risulta il seguente parco automezzi:

n. 7 Fiat ducato non protetti T.D.;
n. 1 Iveco A.SS.F. 13 protetto T.D.;
n. 1 Alfa 75 N.R.M;
n. 1 Fiat ducato comby per il trasporto di 9 persone; è, peraltro, in programma l'ulteriore assegnazione di n. 1 Fiat punto N.R.M. (Nucleo radio mobile).

Si allega copia del prospetto organico relativo al personale di Polizia penitenziaria in forza al predetto istituto (Allegato 2).

Per quanto concerne le comunicazioni radio per le esigenze del servizio traduzioni, si rappresenta che queste vengono assicurate da una rete G.S.M. virtuale, dedicata e protetta e che l'uso dei relativi apparecchi non è affatto limitato nei termini prescritti dagli interroganti, potendosi e dovendosi effettuare le comunicazioni a qualsiasi ora e per il tempo necessario.

Peraltro fasce orarie e tempi di utilizzo sono oggetto di un opportuno monitoraggio da parte del competente ufficio del citato dipartimento.

Si evidenzia, comunque, che benchè tale sistema di comunicazione non abbia comportato particolari problemi, è in fase di realizzazione una rete di ponti radio per le comunicazioni del Corpo di polizia penitenziaria, la cui installazione inizierà, tra breve, nelle regioni meridionali e procederà per lotti successivi.

Per quanto attiene alle traduzioni a mezzo ferrovia, è da precisare che le cinque motrici acquisite dall'amministrazione penitenziaria sono

state, fino alla fine del mese di maggio del corrente anno, a disposizione dell'Arma dei carabinieri, per poi passare ad essere gestite dal personale del Corpo, appositamente addestrato allo scopo.

Prima del passaggio anche di tali traduzioni alla Polizia penitenziaria, sembra prematuro esprimere valutazioni e giudizi. Per completezza di informazione si comunica, comunque, che n. 4 motrici sono dislocate una per ciascuna stazione ferroviaria di Milano, Bologna, Roma e Bari; la quinta motrice è tenuta come riserva alla stazione di Bologna.

Tratte e orari di impiego sono stati definiti e concordati sulla base delle esigenze prospettate dall'amministrazione.

In riferimento, invece, al trattamento economico di missione spettante al personale del Corpo, che gli interroganti definiscono carente, non può che rammentarsi che l'amministrazione applica la normativa vigente in materia (comune, peraltro, a tutte le forze di polizia) e che il problema generale delle missioni per gli appartenenti al Corpo è reso ancora più spinoso dall'assoluta insufficienza dei fondi assegnati sull'apposito capitolo di spesa.

Sul piano normativo sarebbe probabilmente auspicabile un adeguamento della disciplina dei servizi di missione, in occasione dei prossimi rinnovi contrattuali.

Il Ministro di grazia e giustizia
FLICK

(20 luglio 1998)

ALLEGATO N. 1

PRESONALE APPARTENENTE AI NUCLEI TRADUZIONI E PIANTONAMENTI NEGLI ISTITUTI PENITENZIARI DEL PROVVEDITORATO DI ROMA

15 aprile 1998

ISTITUTO	TOTALE PERSONALE
Cassino cc	7
Civitavecchia cc	30
Frosinone cc	15
Latina cc	13
Paliano cc	8
Rebibia cc nc	112
Regina Coeli cc	108
Rieti cc	5
Velletri cc	21
Viterbo cc	27
TOTALE	346

ALLEGATO N. 2

BORNACIN. – *Ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e dei trasporti e della navigazione.* – Premesso:

che domenica 9 marzo 1997 ha avuto luogo presso il Castello di Gargonza una manifestazione di carattere politico-culturale dell'Ulivo, a cui hanno partecipato i massimi dirigenti dei partiti della maggioranza di Governo e numerosi esponenti dell'Esecutivo, a partire dallo stesso Presidente del Consiglio, onorevole Romano Prodi;

che nei giorni immediatamente precedenti la *kermesse* toscana il Ministro dell'interno ha emanato un decreto di interdizione dello spazio aereo della zona per motivi di ordine pubblico;

che tale disposizione non era affatto giustificata dalla rilevanza prettamente politica dell'evento, il quale non aveva alcun carattere di ufficialità istituzionale e si configura palesemente come un'indebita interferenza del Governo nella libertà di circolazione aerea in una zona non interdetta al volo per motivi di carattere militare,

si chiede di sapere quali siano state le reali motivazioni che hanno indotto ad assumere il provvedimento in questione che ha impedito la libera circolazione nello spazio aereo sovrastante l'area di Gargonza nelle giornate di sabato 8 e domenica 9 marzo 1997.

(4-04753)

(13 marzo 1997)

RISPOSTA. – L'onorevole interrogante fa riferimento al divieto di sorvolo nello spazio aereo sovrastante il Castello di Gargonza (Arezzo), promosso dai competenti uffici, secondo la prassi già avviata in analoghe circostanze, che avrebbe impedito la libera circolazione dei veivoli nei giorni 8 e 9 marzo 1997, in occasione dello svolgimento di un seminario di studi organizzato dal «Movimento per l'Ulivo».

Al riguardo si precisa che, sulla scorta di un approfondito esame degli elementi forniti dalle autorità provinciali, le determinazioni finali sugli aspetti di competenza dell'amministrazione dell'interno sono state direttamente assunte dal Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza, che ha revocato la richiesta del provvedimento interdittivo, disponendo, anche per il futuro, la personale valutazione di consimili esigenze.

Il Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile
NAPOLITANO

(4 luglio 1998)

BORNACIN. – *Ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e di grazia e giustizia.* – Premesso:

che nella seduta del 17 aprile 1997 la giunta comunale di Albenga (Savona), con delibera n. 404, stanziava la somma di lire 114.00.000

(centoquattordicimilioni) «per la fornitura franco cantiere di piante ad alto e medio fusto da alloggiare nelle aiuole ed aree a verde pubblico delle principali piazze e vie cittadine»;

che come risulta dalla delibera n. 1098 del 27 ottobre 1997 la fornitura veniva aggiudicata – a seguito di trattativa privata – in favore dell'azienda agricola Luigi Mati Piante, con sede in Pontelungo (Pistoia), via Traversa del Pillone);

che, come si evince dalla determinazione n. 7 in data 13 gennaio 1998 della sezione servizi generali del comune, la fornitura consisteva in piante di magnolia grandiflora al costo di oltre lire 435.000 cadauna per pianta, in zolla, di altezza da 200 a 260 centimetri quando un vivaista di Milano interpellato ha offerto piante di magnolia grandiflora di 250-300 centrimetri di altezza, per di più in vaso, a lire 280.000-300.000 cadauna, anche in quantitativi modesti; vivai della provincia di Roma, analogamente, richiedono lire 240.000 per piante di altezza di centimetri 250 e lire 280.000 per piante di 300 centimetri di altezza, in zolla;

che tali piante sono state per lo più messe a dimora in via Dalmazia in sostituzione di piante di aranci ornamentali poste a dimora poco tempo prima e perfettamente attecchite;

che, essendo circa cinquanta le piante di magnolia (di oltre 250 centimetri di altezza) dislocate sotto terrazze o balconi, si porrà fra pochi mesi il problema di abbattere le piante o i terrazzi onde evitare «spiacevoli intrusioni» nelle proprietà private (della pianta stessa o di malintenzionati che potrebbero accedere facilmente alle soprastanti abitazioni);

che, inoltre, decine di tali piante sono rimaste abbandonate per lungo tempo nella via Partigiani di Albenga per cui un'alta percentuale delle stesse è morta;

che tutto questo denota sicuramente una colpevole disinvoltura nella spesa pubblica ove non sia ravvisabile uno spreco di risorse finanziarie per fini di immagine elettorale – essendo stati tali lavori effettuati proprio prima delle recenti consultazioni amministrative – o per motivi censurabili anche dal punto di vista penale quale il peculato, data la sproporzione tra i prezzi di acquisto e quelli correnti di mercato e dato lo svolgimento dell'appalto a trattativa privata,

l'interrogante chiede di sapere quali provvedimenti intendano assumere i Ministri in indirizzo per verificare i fatti descritti determinando le eventuali responsabilità connesse.

(4-09637)

(12 febbraio 1998)

RISPOSTA. – La questione indicata dall'onorevole interrogante attiene alla sfera di autonomia dell'ente locale; adeguati elementi potrebbero essere, perciò, acquisiti nella sede istituzionale più propria, attraverso l'esercizio del sindacato ispettivo a livello locale.

Da accertamenti comunque effettuati è risultato che effettivamente, ad Albenga, in via Dalmazia, le piante di aranci sono state sostituite con piante di magnolia. La procedura d'urgenza, autorizzata con delibera di giunta comunale del 17 aprile 1997 per l'affidamento a trattativa privata, è stata adottata per consentire la fornitura delle piante e l'interramento delle stesse prima della ripresa vegetativa.

Alla ditta aggiudicataria dei lavori è stata liquidata la somma di lire 50.983.920 per un equivalente di 117 piante di magnolia grandiflora.

Il Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile
NAPOLITANO

(4 luglio 1998)

BORNACIN. – *Ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e della difesa.* – Premesso:

che il consiglio comunale di Albenga (Savona) ha approvato l'acquisto, mediante trattativa privata – strumento usato dall'amministrazione in questione in quasi tutte le operazioni finanziariamente importanti – di un edificio al fine di dislocarvi la nuova caserma dei carabinieri;

che il terreno in cui è dislocato l'immobile, oltre ad essere stato interessato dall'alluvione del novembre 1994 con conseguenti lesioni alle strutture portanti dell'edificio, è situato a notevole distanza dal centro ed è privo di collegamento pubblici, tanto da rendere problematico e disagiato, in particolar modo per gli anziani ed i cittadini non provvisti di automezzi, l'accesso alla caserma per eventuali denunce;

che il comune di Albenga per il reperimento della somma necessaria all'acquisto ha emesso BOC (Buoni ordinari comunali) per circa 19 miliardi al tasso di oltre il 6 per cento e poichè su questa base si è fatta un'ipotesi di un affitto pari al 6,5 per cento del capitale investito (lire 17.980.000.000) il canone annuo dovrebbe essere di lire 1.168.700.000;

che, di conseguenza, gli alloggi di servizio hanno un costo complessivo di lire 5.055.050.000 e quindi secondo la suddetta ipotesi il canone medio mensile di un alloggio dovrebbe essere di lire 3.422.690, somma non certo nella normale disponibilità di un sottufficiale dei carabinieri e sicuramente superiore a quella stabilita dal corrente mercato degli affitti, per cui o l'amministrazione comunale ha fatto un pessimo affare commerciale o lo farà l'Arma dei carabinieri;

che, dopo quattro mesi dall'inaugurazione ufficiale della caserma da parte del sindaco, non è stato ancora iniziato il trasferimento degli uffici, tanto da presupporre dubbi e perplessità da parte dell'Arma dei carabinieri la quale non avrebbe dato alcun nulla osta preventivo in considerazione forse dell'infelice ubicazione dell'edificio e dell'elevato ammontare del canone richiesto;

che è opinione corrente tra la cittadinanza albenganese che l'acquisto – oggetto di denuncia che vede tra i sottoscrittori anche il fratello del sindaco, attualmente sospeso, Angelo Viveri – sia stato deciso a trattativa privata per favorire il signor Guidara, «grande elettore» ed effettivo proprietario di un immobile che, anche per avere subìto danni dall'alluvione, non avrebbe mai raggiunto tale prezzo sul mercato immobiliare,

si chiede di sapere:

quali provvedimenti intendano assumere i Ministri interrogati per verificare i fatti descritti e le eventuali responsabilità connesse;

quali iniziative ritengano di attuare, qualora ne ricoranno gli estremi, per evitare uno spreco di risorse pubbliche.

(4-10154)

(19 marzo 1998)

RISPOSTA. – Sulla questione relativa all'acquisto di uno stabile di proprietà della Società Kost da parte dell'amministrazione comunale di Albenga, da adibire a sede della Compagnia carabinieri di Albenga, sono in corso indagini da parte della procura della Repubblica presso il tribunale di Savona.

Quanto alla vicenda, il 3 marzo 1997, con lettera diretta al Comandante della Compagnia carabinieri, l'amministrazione comunale di Albenga, si impegnava ad acquistare l'immobile, precedentemente proposto, e a concederlo in locazione al Ministero dell'interno ad un canone annuo di lire 1.861.000.000.

Il Comando generale dell'Arma, interessato al riguardo, rilevava che lo stabile era sovradimensionato rispetto agli *standard* previsti ed indicava correttivi da apportare. L'amministrazione comunale di Albenga provvedeva, conseguentemente, a modificare i progetti nel senso richiesto, riducendo il canone di locazione a lire 1.300.000.000 annui.

Il 30 aprile 1997 il consiglio comunale di Albenga approvava l'acquisto dell'immobile, per un importo di lire 17.980.000.000 – IVA compresa – da reperire attraverso un prestito obbligazionario triennale.

Successivamente, divenuti gli atti esecutivi, l'amministrazione comunale, dopo aver stipulato la convenzione d'acquisto dell'immobile con la società Kost ed aver rideterminato il canone annuale di locazione in lire 980.000.000, si dichiarava disponibile a concedere il locale a titolo gratuito nelle more della definizione del contratto.

I competenti uffici ministeriali, eccepivano, tuttavia, che la somma richiesta era notevolmente superiore a quelle corrisposte per le sedi di pari livello.

In seguito l'amministrazione comunale di Albenga comunicava alla prefettura di Savona ed all'Arma dei carabinieri che in data 21 ottobre 1997 era stato sottoscritto l'atto definitivo di compravendita. Lo stabile

non è stato comunque occupato in attesa delle determinazioni degli organi competenti.

Il Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile
NAPOLITANO

(18 luglio 1998)

BORNACIN. – *Ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e di grazia e giustizia.* – Premesso:

che l'11 giugno 1997 in viale Otto marzo ad Albenga (Savona) si è iniziata la costruzione di un immobile (concessione edilizia n. 25866 - 387052304/1996, architetto Luigi Muratorio) destinato al ricovero di mezzi pesanti;

che la preesistenza di una serra già adibita – in modo illegittimo, si suppone – a tale scopo non giustificherebbe una variante in sanatoria *ex* articolo 13 della legge n. 47 del 1985;

che il vigente Piano regolatore generale non sembra prevedere nella succitata zona di viale Otto marzo costruzioni di capannoni a destinazione industriale,

si chiede di sapere:

se i Ministri interrogati intendano assumere iniziative per verificare i fatti descritti;

quali iniziative intendano attuare al fine di evitare comportamenti lesivi della corretta attività amministrativa.

(4-10450)

(3 aprile 1998)

RISPOSTA. – La questione segnalata riguarda materia rientrante esclusivamente nella sfera di autonomia locale che esula, pertanto, dall'ambito di intervento e controllo governativo, ferma restando la possibilità, per chiunque ne ravvisi l'opportunità, di promuovere un controllo giudiziario.

Risulta comunque che gli interventi sull'immobile ubicato in Albenga, viale Otto Marzo, sarebbero di ristrutturazione e non comporterebbero la realizzazione di un nuovo locale.

Viene riferito che, a lavori già iniziati, è stata presentata al comune una variante alla concessione edilizia, per l'effettuazione di lavori più rilevanti rispetto a quelli inizialmente previsti.

La variante non è stata approvata in quanto le tipologie dell'intervento prospettato avrebbero comportato «variazioni essenziali» al preesistente manufatto.

È stata poi presentata una nuova richiesta in sanatoria, con la precisazione che i lavori da eseguire consistevano nel conglomerare in una struttura di cemento armato i già esistenti sostegni metallici. Non risul-

tando variazioni nella destinazione d'uso, nel volume e nella superficie, l'opera era da considerare quale «risanamento statico».

La nuova concessione in sanatoria rilasciata era limitata ai soli lavori già eseguiti.

Attualmente risulta ultimata solo la parte esterna dell'immobile.

Circa la destinazione della struttura e la sua ubicazione rispetto a quanto previsto dal vigente piano regolatore generale, l'amministrazione comunale ha giustificato la concessione edilizia in sanatoria, rilasciata ai sensi dell'articolo 31 legge 28 febbraio 1985 n. 47, richiamando nella premessa la delibera del consiglio comunale n. 49, del 27 maggio 1994. che sanciva la sanatoria della preesistente struttura ai sensi dell'articolo 32 della stessa legge.

Il Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile
NAPOLITANO

(16 luglio 1998)

CADDEO. – *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* – Premesso:

che l'Ente poste italiano ha comunicato al comune di Las Plassas, in provincia di Cagliari, il calendario di apertura del locale ufficio postale nei mesi di luglio, agosto e settembre;

che questo calendario prevede un funzionamento dell'ufficio saltuario e eccessivamente penalizzante per la comunità, con periodi di chiusura totale che durano anche cinque giorni consecutivi;

che la limitata produttività di un ufficio di un piccolo comune non può essere causa dello smantellamento di un servizio indispensabile,

si chiede di conoscere se non si intenda intervenire perchè un servizio così importante venga assicurato con maggiore regolarità e con più attenzione ai bisogni di quelle comunità.

(4-06925)

(9 luglio 1997)

RISPOSTA. – Al riguardo l'Ente Poste Italiane, ora società per azioni, ha precisato di aver posto in essere varie iniziative di riordino del settore postale con il duplice fine di migliorare l'efficienza dei servizi e di realizzare il risanamento economico – finanziario.

In tale ottica si inquadra la decisione della società di adottare sistemi operativi diversificati in relazione al traffico postale registrato nelle varie località, in modo da poter effettuare un riequilibrio nel rapporto domanda/offerta arrivando, dove ritenuto necessario, all'apertura degli uffici a giorni alterni o con orari limitati.

Ciò premesso in linea generale, per quanto riguarda l'agenzia postale di Las Plasas (Cagliari), la medesima società ha comunicato che l'apertura a giorni alterni nei mesi di luglio, agosto e settembre è stata disposta a seguito di un attento esame del volume di traffico svolto dall'ufficio, della popolazione residente, della superficie e della orografia del territorio, nonchè dei parametri di produttività dell'agenzia stessa.

Tale organizzazione non compromette il regolare svolgimento del servizio; ed invero l'agenzia in questione assicura il regolare espletamento dei servizi nei giorni fissati per il pagamento delle pensioni ed in quelli di scadenza dei versamenti da effettuare tramite conto corrente. Il recapito della corrispondenza è curato, con continuità, dalle agenzie di maggiore entità dei centri vicini.

Il Ministro delle comunicazioni
MACCANICO

(18 luglio 1998)

D'ALÌ. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri e per gli italiani all'estero.* – Premesso:

che da diverso tempo il Governo cinese sta promuovendo provvedimenti restrittivi e punitivi nei confronti della comunità cattolica locale, impedendo la crescita di una realtà che ha una tradizione antica e prestigiosa;

che l'8 ottobre 1997 il vescovo cattolico Su Zhimin è stato arrestato per aver rifiutato di disconoscere l'autorità del Papa;

che i princìpi di libertà, tolleranza e solidarietà non possono far parte solo del codice etico dell'Europa, ma devono costituire un patrimonio universale,

l'interrogante chiede di sapere quali siano gli intendimenti del Governo su questa delicata vicenda e se non si ritenga che sia il caso di richiedere ampie e approfondite spiegazioni all'ambasciatore cinese a Roma sulla condizione delle comunità religiose locali.

(4-08118)

(28 ottobre 1997)

RISPOSTA. – In merito a quanto richiesto dall'onorevole interrogante si fa presente che il Vescovo Su Zhimin, una delle figure più rilevanti della Chiesa Cattolica non ufficiale, che era stato arrestato l'8 ottobre 1997 nei pressi della sua diocesi a Xinji, dopo 17 mesi di latitanza, risulta essere stato liberato dalle autorità cinesi circa un mese dopo.

Su Zhimin era stato in precedenza condannato ben cinque volte per un totale di venti anni, di cui il periodo più lungo era stato dal 1959 al 1975. Nel 1989 era stato arrestato e condannato a tre anni di lavori forzati per aver partecipato alla conferenza dei Vescovi della Chiesa Cattolica Clandestina, nella provincia dello Shaaxi. Rilasciato dal campo

lavoro nel 1993 era tornato alla diocesi di Baoding dove risiedeva sotto stretta sorveglianza.

La liberazione del Vescovo Su Zhimin ha fatto seguito ad una forte mobilitazione internazionale dei cattolici. Essa sembra quindi costituire un gesto di buona volontà da parte del Governo di Pechino.

Sulla questione specifica e più in generale sulla salvaguardia dei diritti umani, il Governo italiano ha più volte manifestato il proprio pensiero alle autorità della Repubblica Popolare Cinese, ribadendo l'assoluta priorità che il nostro Paese attribuisce al rispetto della libertà e della dignità umana.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri
TOIA

(17 luglio 1998)

DANIELI. – *Al Ministro delle finanze.* – Premesso:

che ancora nel luglio del 1996, rispondendo ad una interrogazione parlamentare, il Ministro delle finanze assicurava la disponibilità ad indire una lotteria finalizzata al recupero dell'anfiteatro Arena di Verona, che necessita urgenti ed indilazionabili opere di manutenzione straordinaria per decine di miliardi, onere economico che il comune di Verona non è in grado di sostenere;

che per accelerare il corso di tale procedura il parere espresso dalla Commissione finanze della Camera in data 28 novembre 1996 sul decreto ministeriale di calendarizzazione delle lotterie per l'anno 1997 invitava il Governo ad inserire anche la finalizzazione di cui sopra nella lotteria internazionale indetta, per la fine di quest'anno, per la ricostruzione del teatro La Fenice di Venezia;

che il decreto emesso il 28 dicembre 1996, invece, non prevede tale destinazione,

l'interrogante chiede di sapere quali siano le ragioni che hanno indotto il Ministro in indirizzo a disattendere il parere espresso dalla Camera dei deputati.

(4-08447)

(7 novembre 1997)

RISPOSTA. – Con l'interrogazione cui si risponde l'onorevole interrogante lamenta il mancato inserimento di una lotteria finalizzata al recupero dell'anfiteatro Arena di Verona nel decreto ministeriale di calendarizzazione delle lotterie per l'anno 1997.

Al riguardo, l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato ha rappresentato che nel parere espresso dalla Commissione finanze della Camera in data 28 novembre 1996 sul sopracitato decreto tra le raccomandazioni indicate rientrava l'invito a prendere in considerazione il re-

stauro dell'Arena di Verona, del Teatro Petruzzelli di Bari e del Teatro di Feltre.

Peraltro in quella stessa sede fu evidenziata la prioritaria necessità della ricostruzione del Teatro «La Fenice» – intervento atteso dall'opinione pubblica anche a livello internazionale – e che pertanto occorreva evitare abbinamenti con altre manifestazioni.

Infatti, la medesima Amministrazione ha ritenuto che un quadruplo abbinamento – Teatro La Fenice, Teatro Petruzzelli, Arena di Verona e Teatro di Feltre – ad un'unica lotteria sarebbe risultato chiaramente insufficiente a fornire introiti adeguati per le necessità degli enti interessati.

Tali considerazioni, pertanto, hanno comportato l'impossibilità di accogliere completamente le raccomandazioni espresse nel sopracitato parere, obbligatorio ma non vincolante.

Il Ministro delle finanze
VISCO

(20 luglio 1998)

DE CORATO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri*. – In relazione alla situazione dei 4.000 alloggi gestiti dalla direzione del Tesoro di Milano;

considerato:

che dovrebbe esistere una pubblicazione presso l'albo pretorio per categoria di statali, pubblici impiegati, sfrattati, coppie di sposi, in seguito all'abolizione nel 1990 del meccanismo delle domande e delle graduatorie per l'assegnazione di questi alloggi;

che detto sistema ha impedito di capire quante fossero le disdette in arrivo e quanti effettivamente gli appartamenti pubblicati per l'affitto;

visto che il non facile sistema di pubblicazione avrebbe permesso il sub-affitto, la chiusura o lo stato di sfitto dei detti alloggi ubicati in via Casella 11, in via Melchiorre Gioia 139, in via Plezzo 74 e in via Mar Nero,

si chiede di sapere:

quale sia l'organo preposto alla valutazione del diritto di assegnazione;

perchè non esista una commissione *ad hoc*;

quali siano i motivi di una sperequazione patrimoniale effettuata a danno dei contributi dei lavoratori;

se la stessa logica esista per gli alloggi degli enti di previdenza gestiti dall'intendenza di finanza;

se non si ritenga, alla stregua di quanto fatto dal Ministero del lavoro per gli alloggi INPS, di mantenere a disposizione della stampa i tabulati degli alloggi delle 101 direzioni provinciali del Tesoro, a cominciare da quelle di Milano e Roma, visto che la divisione provinciale

del Tesoro di Milano, pur confermando l'esistenza di una situazione di abusivismo, non ha messo a disposizione della stampa i suddetti elenchi trincerandosi dietro il fatto che li avrebbe trasmessi al Ministero.

(4-00196)

(23 maggio 1996)

RISPOSTA. – Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo di cui all'oggetto, l'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica ha fatto presente che, per l'assegnazione degli alloggi liberi, ha seguito i criteri e le procedure previste dai regolamenti deliberati dal Consiglio d'amministrazione e, per la locazione di unità immobiliari ad uso diverso dall'abitativo, ha agito nel rispetto delle norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 696 del 1979.

Peraltro, per quanto riguarda l'assegnazione delle unità immobiliari abitative, l'articolo 15 del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, ha dettato nuovi criteri demandando al Ministero del lavoro e della previdenza sociale il compito di specificarne gli elementi.

La circolare ministeriale n. 6/4PS/30712 del 30 aprile 1997, nell'orientare la gestione del patrimonio degli enti previdenziali pubblici verso l'obiettivo di migliorarne le redditività in coerenza con le finalità istituzionali e con il complesso degli interessi pubblici, ha fornito criteri generali da definire con le associazioni maggiormente rappresentative dei conduttori.

È stato così predisposto un regolamento per l'assegnazione in locazione delle unità immobiliari ad uso abitativo che prevede, tra l'altro, la salvaguardia delle situazioni espressamente richiamate dall'articolo 15 del decreto legislativo n. 104 del 1996, quali l'adeguata informazione pubblica, la trasparenza e congruità dei criteri di assegnazione.

In particolare, il regolamento disciplina l'aspetto dell'informativa pubblica della disponibilità di alloggi tramite il foglio annunci legali della provincia interessata, nonchè gli albi pretori dei Comuni in cui si trovano le abitazioni.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
TREU

(9 luglio 1998)

FOLLONI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri e per gli italiani all'estero.* – Di fronte al perdurare della crisi irachena e alla crescente attività di truppe armate statunitensi nell'area del Golfo come conseguenza della espulsione degli ispettori ONU di nazionalità statunitense da parte di Baghdad;

considerato che l'azione delle Nazioni Unite muove sempre nell'intento di risolvere le situazioni di conflitto nel rispetto delle sovranità nazionali;

preso atto che l'Iraq è sottoposto a *embargo* per fatti accaduti sette anni or sono e che non vi è in atto alcun nuovo conflitto tra Iraq e Kuwait;

considerata infine l'iniziativa presa dalla Russia e la posizione di Cina e Francia,

l'interrogante chiede di conoscere le valutazioni del Governo italiano sulla crisi irachena e, in particolare, se il Governo italiano non intenda attivarsi per promuovere soluzioni che escludano comunque l'uso della forza che apparirebbe, in questo caso, del tutto inaccettabile.

(4-08628)

(20 novembre 1997)

RISPOSTA. – In merito alla questione irachena cui fa riferimento l'onorevole interrogante, si ricorda che alla crisi del novembre 1997 tra Iraq e Nazioni Unite – risoltasi successivamente in via diplomatica – ne è succeduta un'altra, egualmente grave.

Come auspicato dall'Italia, anche questa seconda crisi è stata incanalata nell'alveo di una intensa azione diplomatica che ha visto il Segretario generale delle Nazioni Unite impegnato in prima persona nella ricerca di un accordo sulla questione delle ispezioni UNSCOM ai «siti presidenziali».

Da parte sua il Governo italiano ha sin dall'inizio ribadito il suo sostegno alla «soluzione diplomatica», sottolineando altresì l'esigenza che Baghdad adempia integralmente alle risoluzioni delle Nazioni Unite. L'Italia ha quindi accolto positivamente l'intesa raggiunta il 23 febbraio tra Kofi Annan e il Vice Primo Ministro iracheno Tarek Aziz e confida che l'Iraq voglia ora dare piena applicazione all'accordo. In tale contesto, l'Italia ha accolto con soddisfazione l'esito sostanzialmente positivo del primo round di ispezioni compiute tra la fine di marzo ed i primi di aprile nei cosiddetti «siti presidenziali» dal «Gruppo Speciale» delle Nazioni Unite.

Per quanto concerne l'embargo, la sua cessazione dipende dal pieno adempimento da parte irachena delle pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza. Appare quindi necessario che Baghdad, in sintonia con lo spirito delle intese raggiunte con il Segretario Generale delle Nazioni Unite, dia piena collaborazione alla UNSCOM, primo passo verso l'eliminazione delle sanzioni, anche in base ad un approccio progressivo cui l'Italia non si oppone e che dovrebbe comunque incontrare il necessario consenso in Consiglio di sicurezza.

L'Italia ha inoltre accolto positivamente la decisione del Consiglio di sicurezza di aumentare, come da noi richiesto da tempo, il *plafond* finanziario della risoluzione «Oil for food». È inoltre nostro auspicio che

l'applicazione di tale risoluzione possa essere resa più funzionale agli interessi della popolazione civile irachena.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri
TOIA

(17 luglio 1998)

FUMAGALLI CARULLI, MUNDI, MANIS. – *Al Ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane.* – Premesso:

che è in corso di approvazione il piano stralcio delle fasce fluviali (PSFF) proposto dall'Autorità di bacino del Po e che le regioni hanno formulato riserve su tale piano, che sembra penalizzi le proprietà rivierasche che correrebbero il rischio di ritornare paludose dopo secoli di bonifiche;

che dall'esame delle osservazioni delle controdeduzioni e delle proposte di modifiche emerge la complessità della normativa giuridica sottostante il piano suddetto (Testo unico n. 523 del 1994, legge n. 183 del 1989, legge n. 37 del 1994, codice civile) e la necessità di un costante raccordo di tale normativa alla luce dei nuovi indirizzi programmatici di assetto fisico del corso d'acqua e di destinazione dei terreni limitrofi all'alveo interessati da esondazioni e da ipotetica piena catastrofica;

che le controdeduzioni che l'Autorità di bacino andrà ad esprimere necessitano di una graduale verifica sotto il profilo formale della fondatezza, non solo per evitare che eventuali e prevedibili iniziative di impugnative possano vanificare in parti sostanziali lo sforzo programmatico, ma anche e soprattutto per il preciso obbligo istituzionale cui l'Autorità di bacino, come ogni altro ente pubblico, è soggetto;

che alcuni rilievi di legittimità segnalano contrasti con norme vigenti; a mero titolo esemplificativo si segnala che l'articolo 9, comma 3, novellato prevede che non possano essere oggetto di sdemanializzazione le aree del demanio fluviale di nuova formazione ai sensi della legge n. 37 del 1994, a partire dalla data di approvazione del piano; tale norma si trova in contrasto con l'articolo 941 del codice civile (alluvione) che la «legge Cutrera» del 1994 non ha modificato,

si chiede di conoscere se insieme all'istruttoria, sotto il profilo tecnico delle osservazioni, si intenda procedere all'esame delle obiezioni di legittimità che sono state sollevate, avvalendosi di esperti di diritto amministrativo, eventualmente tramite l'Avvocatura dello Stato.

(4-09079)

(23 dicembre 1997)

RISPOSTA. – In risposta all'interrogazione in oggetto e in base a quanto comunicato dall' autorità di bacino del fiume Po, con nota 13 febbraio 1998, n. 419 si fa presente che, il Piano stralcio delle fasce flu-

viali, formato ai sensi dell'articolo 17, comma 6-*ter*, della legge n. 183 del 1989, è stato adottato in forma di progetto il 5 febbraio 1996 ed è stato depositato presso tutte le province del bacino padano ai fini della consultazione prevista dalla legge.

Al termine di tale consultazione le regioni nonchè la provincia autonoma di Trento si sono espresse sia per quanto riguarda l'accoglimento delle osservazioni pervenute che in merito al progetto di piano, con specifici atti deliberativi di consiglio regionale o di giunta in accordo con le norme statuarie.

Successivamente, il piano è stato adottato dal Comitato Istituzionale nella seduta dell'11 dicembre 1997, con deliberazione assunta all'unanimità dei presenti. I pareri espressi dalle regioni sul progetto sono stati favorevoli all'adozione del piano stesso.

Gli obiettivi fondamentali del piano stralcio sono i seguenti:

assicurare un livello di sicurezza adeguato sul territorio,

conseguire un recupero della funzionalità dei sistemi naturali, anche tramite la riduzione dell'artificialità del bacino;

promuovere una programmazione degli usi del suolo compatibile con i fini della difesa dalle piene.

Per quanto attiene invece agli aspetti normativi attinenti il piano, questi sono stati ampiamente esaminati ed approfonditi sia in sede di elaborazione del piano che nella successiva fase di controdeduzione.

La questione di legittimità, presentata «a titolo esemplificativo» sollevata in merito all'articolo 9, comma 3, delle norme del piano corrisponde d una tesi sostenuta in sede di osservazioni dalla associazione delle proprietà fondiaria.

Infatti, le norme del piano, secondo la tesi prospettata, verrebbero a sopprimere surrettiziamente il disposto dell'articolo 941 del codice civile, che viene tuttora considerato vigente e operante e non modificato dalla legge Cutrera n. 37 del 1994. L'articolo 941 del codice civile ha subito una modifica che risulta inserita nella nuova formulazione dell'articolo 947 del codice civile come sostituito dall'articolo 4 della legge n. 37 del 1994. Qui infatti è previsto che «la disposizione dell'articolo 941 del codice civile non si applica nel caso in cui le alluvioni derivano da regolamento del corso del fiume, da bonifiche o da altri fatti artificiali indotti dall'attività antropica». La norma poi prosegue affermando che «in ogni caso è esclusa la sdemanializzazione tacita dei beni del demanio idrico».

Sulla base di quanto richiamato, si può ritenere che l'articolo 9.3 delle N.T.A. del piano di bacino non si pone in contrasto con l'articolo 941 del codice civile nel senso modificato dall'articolo 947 del codice civile sopra richiamato e quindi che gli accrescimenti di terra che si verificano a causa dell'uomo non competono al proprietario del fondo confinante, infatti essi hanno carattere demaniale.

La nuova normativa si applica sul presupposto che l'alluvione, e cioè l'unione di terra e incrementi che si formano successivamente e impercettibilmente nei fondi posti lungo le rive dei fiumi, sia stata determinata da fatti artificiali nel senso previsto dall'articolo 946 del codice civile. Gli altri eventi, e cioè le unioni di terra e di incrementi che si realizzano per fatto naturale, sono esclusi dalla regolamentazione dell'articolo 9.3, perchè detti fenomeni non rientrano nella modifica disposta dall'articolo 947 del codice civile.

Il Ministro dei lavori pubblici
COSTA

(6 luglio 1998)

LAGO. – *Al Ministro delle finanze.* – Premesso:

che in quest'ultimo periodo sono stati notificati a circa un centinaio di cittadini residenti nel comprensorio di Bassano del Grappa (Vicenza) inviti di pagamento dai locali uffici dell'intendenza di finanza;

che tali «inviti» sono conseguenti al mancato pagamento del bollo auto per l'anno 1995;

che parte di questi cittadini per contro possono dimostrare di aver corrisposto la dovuta «gabella»;

che molti altri non possedendo un archivio «gabelle pagate» non possono dimostrare il contrario pur avendo assolto l'obbligo,

si chiede di conoscere:

che fine abbiano fatto i soldi che non risultano versati;

chi rimborserà le ore di lavoro che saranno costretti a perdere i cittadini che dovranno recarsi presso gli uffici per dimostrare l'avvenuto pagamento;

come verranno puniti quanti, fidandosi dello Stato, non hanno ritenuto necessario conservare le ricevute e ora si rifiuteranno di pagare oltre l'importo anche la penale e gli interessi di mora;

come intende procedere il Ministro verso quegli uffici e quel personale che ha svolto così negligentemente il proprio lavoro;

se risulti essere vero che nel Meridione d'Italia, dove lo Stato è più efficiente, «errori» come quello sopra esposto siano rarissimi stante anche la certezza che in quella parte dell'Italia, una e indivisibile, l'evasione di tale balzello è altissima.

(4-06119)

(28 maggio 1997)

RISPOSTA. – Con l'interrogazione cui si risponde l'onorevole interrogante, nel premettere che sono stati notificati circa un centinaio di cittadini, residenti nel comprensorio di Bassano del Grappa (Vicenza), inviti di pagamento per tasse automobilistiche relative all'anno 1995 e che non tutti possono dimostrare. previa esibizione del bollettino di ver-

samento. di aver corrisposto la tassa di cui trattasi – chiede, fra l'altro, di conoscere quale sia la destinazione di queste somme che «pur se corrisposte» non risultano versate e se corrisponde a verità che nel meridione d'Italia i rilievi di cui sopra sono limitati.

Al riguardo, si osserva, preliminarmente, che l'Automobile Club d'Italia, in base alla convenzione stipulata con il Ministero delle finanze, espletati il riscontro e i controlli di merito sui pagamenti delle tasse automobilistiche invia ai contribuenti nei cui confronti è emerso un rilievo per omesso, insufficiente o ritardato pagamento, una richiesta di chiarimenti a mezzo lettera raccomandata.

Gli stessi contribuenti possono a mezzo del servizio postale (utilizzando il formulario allegato all'invito bonario e, pertanto, senza doversi recare presso gli uffici Aci) eccepire – a vario titolo – la regolarità della loro posizione tributaria.

A tale proposito si fa presente che, ai fini liberatori dalla pretesa tributaria, occorre conservare le ricevute di pagamento dell'anno in corso e dei tre anni consecutivi e cioè fino al verificarsi della prescrizione (decreto-legge 6 gennaio 1986. n. 2 convertito dalla legge 7 marzo 1986. n. 60, articolo 3).

Espletata l'attività di precontenzioso, per i casi per i quali non siano stati forniti adeguati chiarimenti, lo stesso Aci provvede a trasmettere agli uffici del registro l'elenco di tutte le posizioni irregolari, per il recupero delle somme dovute.

Quanto ai casi prospettati dall'onorevole interrogante è risultato che sulla base tra l'altro delle indicazioni fornite dall'Aci per l'anno in questione, alla data del 28 maggio 1995, lo stesso ente non aveva ancora provveduto ad inviare gli elenchi di cui sopra ai competenti uffici tributari, avendo l'Aci a disposizione un periodo di 18 mesi decorrente dalla fine dell'anno di riferimento per svolgere la cennata attività di precontenzioso.

In ordine al versamento delle tasse automobilistiche presso gli uffici postali e alle riscossioni dirette effettuate dagli uffici dell'Aci, si rileva che le stesse sono destinate esclusivamente ai beneficiari (Erario o Regioni) secondo le rispettive spettanze; ciò vale anche per i versamenti (comunque effettuati) di cui i contribuenti non abbiano potuto fornire prova (circostanza che si verifica, per lo più, in caso di sostituzione del prescritto modulo prestampato del libretto fiscale con moduli liberi compilati dall'utente in modo erroneo).

Infine per quanto attiene alla incidenza dei rilievi emessi nei confronti degli automobilisti, risulta che la percentuale più elevata (41 per cento) viene riscontrata nel Meridione, nonostante che il parco auto ri-

sulti in percentuale più basso (27,9 per cento) rispetto al resto dell'Italia.

Il Ministro delle finanze
VISCO

(20 luglio 1998)

LAURO. *Al Ministro della sanità*. – Premesso:

che la TBC cresce in tutto il mondo specie tra le popolazioni afroasiatiche nonchè tra i malati di AIDS;

che la sua diffusione non sembra mostrare rallentamenti tanto che essa detiene il chiaro primato di malattia infettiva maggiormente riscontrata;

che si stima pari ad un terzo della popolazione mondiale il suo bacino di contagio;

che molti malati non possono per varie ragioni curarsi adeguatamente anche per mancanza di strutture specie nei paesi in via di sviluppo;

che in Italia spesso tale patologia viene rintracciata in persone immigrate talvolta clandestinamente con pericolo di ulteriore propagazione;

che pare stiano diffondendosi nuovi ceppi di bacilli peraltro resistenti ai farmaci antitubercolari;

che dunque la situazione risulta assai complessa;

che in tutta l'Europa, Italia compresa, vi è una incidenza media di 15-16 casi ogni 100.000 abitanti a differenza dei 100 casi ogni 100.000 persone che viene registrata in Africa;

che, secondo quanto dichiarato dal tisiologo di Villa Marelli di Milano, professor Giorgio Besozzi («Panorama» del 27 marzo 1997), «il picco nell'incremento della TBC si è verificato nei primi anni '90 a causa della immigrazione, della diffusione dell'AIDS e dello smantellamento della rete di controllo»;

che pare molti italiani abbandonino il corso di cure prima del tempo opportuno e necessario secondo le medie di risposta immunologica,

l'interrogante chiede di conoscere:

quali programmi abbia intenzione di sviluppare il Ministro della sanità nella direzione di una rinnovata istituzione ed ampliamento della rete di controllo della TBC al fine di monitorare l'andamento dei casi di contagio e conseguentemente adottare i progetti del Ministero anche in riferimento alla necessità di canalizzazione della spesa pubblica;

quali iniziative inoltre siano in via di realizzazione per puntare sulla ricerca al fine di poter debellare o ancor meglio fronteggiare la patologia di cui trattasi;

quale urgente provvedimento intenda infine assumere il Ministro in relazione ai soggetti con ridotta capacità immunologica, stante l'allarme lanciato sulla possibilità che in soggetti contagiati dal virus HIV si manifesti il bacillo della TBC con ulteriori rischi e problemi per lo stesso ammalato e per quanti possano venirvi in contatto nei modi in cui si realizzi il contagio.

(4-05471)

(29 aprile 1997)

RISPOSTA. – Fin dall'inizio degli anni '90 si è verificata una recrudescenza dei casi di tubercolosi negli Stati Uniti ed in paesi dell'Europa occidentale dove l'incidenza di tale patologia era progressivamente diminuita, tanto da farla ritenere ormai quasi debellata.

Anche il nostro Paese, dopo i minimi livelli di morbosità osservati tra gli anni '70 ed '80, risulta interessato da tale recrudescenza ed ha raggiunto l'attuale livello di 9,5 casi per 100.000 abitanti.

L'Italia rimane, tuttavia, un Paese a bassa incidenza di tubercolosi (a titolo di esempio, nel 1994 vennero segnalati 55 casi x 100.000 abitanti in Portogallo).

Infatti, secondo i dati forniti dall'Organizzazione mondiale della sanità, la morbosità globale per tubercolosi è attestata su valori di 59 casi per 100.000 abitanti.

La tubercolosi continua ad essere un terribile flagello nei paesi in via di sviluppo, in cui un individuo su tre risulta infetto dal bacillo di Koch ed uno su trenta sviluppa la malattia.

L'incidenza della TBC osservata nel continente europeo (compresi gli stati dell'ex Unione sovietica, la Turchia ed Israele) è di 34 casi per 100.000 abitanti.

Le indagini effettuate dall'Istituto superiore di sanità, organo tecnico- scientifico del Ministero della sanità, e da altri centri di ricerca hanno permesso di dimostrare che, in Italia, la causa di gran lunga prevalente dell'aumento dei casi di tubercolosi negli anni '90 è l'infezione dal virus dell'immunodeficienza acquisita (AIDS-HIV), la cui progressione, nel devastare le difese immunitarie del paziente, rende molto più facile e frequente il passaggio dall'infezione con il bacillo di Koch, che decorre in molti soggetti senza la malattia tubercolare, allo sviluppo della malattia stessa.

La distinzione fra infezione e malattia appare molto importante, in quanto solo il soggetto malato, e non anche quello infetto, è potenzialmente contagioso.

Le stesse indagini hanno posto in evidenza che i casi di tubercolosi, negli immigrati nel nostro Paese, sono una sostanziale minoranza fra tutti quelli riscontrati (10,5 per cento a livello nazionale con una punta massima del 23,6 per cento nel Lazio, dati del 1994).

Infatti, anche se gli immigrati provengono in larga misura da paesi ad alta prevalenza di infezione tubercolare, così che la loro proporzione

di infetti risulta relativamente maggiore della popolazione italiana, tuttavia essi non sono necessariamente più frequentemente ammalati di tubercolosi.

L'eventuale passaggio da infezione a malattia tubercolare può verificarsi, in Italia, soprattutto a causa delle condizioni spesso molto degradate in cui molti immigrati vivono, tenuto anche conto delle difficoltà da essi incontrate nell'inserimento nella vita sociale e nell'utilizzazione delle misure di diagnosi e prevenzione offerte dal Sistema sanitario nazionale.

Non è esatto individuare, pertanto, nel flusso immigratorio di cittadini extracomunitari a causa della recrudescenza della patologia tubercolare riscontrata nel nostro paese.

L'Organizzazione mondiale della sanità già da tempo ha richiamato l'attenzione dei paesi occidentali maggiormente industrializzati sul fenomeno della riemergenza della tubercolosi, nonchè sulla necessità di stroncarne l'incidenza mediante l'individuazione del soggetto contagioso (affetto da tubercolosi polmonare bacillifera) ed il suo adeguato trattamento con farmaci attivi in combinazione, in modo da renderlo non più contagioso e da curare la malattia.

Questa strategia, se opportunamente incrementata, vanta un'altissima percentuale di successo, in specie ove venga accompagnata dall'individuazione di tutti i contatti ed all'instaurazione di una chemioprofilassi efficace a prevenire l'insorgenza della TBC.

Le misure prospettate a livello internazionale debbono applicarsi, ovviamente, anche agli immigrati.

A tal proposito, occorre ricordare che in Italia l'immigrazione prevalente è di tipo clandestino e che, d'altro canto, poichè la tubercolosi polmonare bacillifera si presenta generalmente associata a chiari ed evidenti sintomi clinici, appare improbabile che gli stessi immigrati regolari possano arrivare nel nostro Paese con una simile sintomatologia.

Com'è noto, in Italia le misure di sorveglianza ai fini epidemiologici, di prevenzione e di controllo della malattia tubercolare vantano una lunga tradizione.

Tale patologia è, infatti, soggetta a notifica obbligatoria fin dal 1940, ma nei decenni precedenti venivano raccolti, a fini previdenziali ed assistenziali, dati relativi ai casi di tubercolosi confermati.

Molte regioni hanno avviato, nell'ambito delle proprie competenze in materia di sanità pubblica, sistemi di sorveglianza dedicati alla tubercolosi, i cui risultati vengono periodicamente forniti al Ministero della Sanità che, d'altra parte, ha impartito con Circolare del 27 marzo 1995 «Protocollo per la notifica dei casi di tubercolosi», istruzioni alle Regioni per una più omogenea ed adeguata raccolta dei dati da trasmettere a livello centrale, corredandole con la «definizione di caso» di tubercolosi.

La vaccinazione con il vaccino Calmette – Guerin (BCG) è obbligatoria in Italia dal 1970 per alcune ben indefinite categorie di soggetti

considerati a maggior rischio, tra cui gli operatori sanitari, le persone conviventi o a contatto con malati di tubercolosi, il personale militare all'atto dell'arruolamento.

La vaccinazione è obbligatoria, inoltre, per i bambini di età compresa tra i 5 e i 15 anni, cutinegativi al test della tubercolina, residenti in zone depresse ed a elevato indice di infezione tubercolare (positiva alla prova della tubercolina superiore al 5 per cento in bambini di 6 anni), o figli o conviventi di ammalati di tubercolosi o ex tubercolotici; per il personale di assistenza in servizio presso ospedali sanatoriali; per i soggetti cutinegativi addetti ad ospedali, cliniche, istituti psichiatrici, per gli studenti in medicina e allievi infermieri; per le reclute.

Poichè da molti anni in nessuna regione italiana viene registrata una prevalenza di infezioni tubercolari, nei bambini di 6 anni, superiore al 5 per cento la vaccinazione antitubercolare dell'infanzia è di fatto limitata ai bambini figli o a contatto di malati di tubercolosi o di personale sanatoriale.

Inoltre, per alcune categorie, attualmente sono obbligatori anche *screening* periodici per l'individuazione di infezioni tubercolari.

La prova della tubercolina, seguita se necessario dalla radiografia del torace, è obbligatoria per:

i bambini di 6 e 9 anni frequentanti la 1ª e 4ª elementare ed i ragazzi frequentanti la 3ª media (classi filtro);

per gli insegnanti e il personale scolastico in generale, in contatto con gli studenti;

per le reclute e per il personale di Pubblica sicurezza, compresi gli agenti di Polizia penitenziaria, al momento dell'arruolamento.

Oltre che per queste categorie, la prova della tubercolina viene anche eseguita per:

personale addetto alla manipolazione degli alimenti;

personale alberghiero;

tutti coloro che richiedono il certificato di sana e robusta costituzione.

Lo *screening* dei bambini di 6 anni rappresenta la base per la valutazione della prevalenza dell'infezione tubercolare e l'identificazione delle aree in cui eseguire la vaccinazione dei ragazzi.

L'esigenza di adottare le misure di prevenzione e di controllo della malattia tubercolare, attualmente applicate, alle recenti, peculiari situazioni epidemiologiche riscontrate anche nel nostro paese, ha dato origine ad una serie di iniziative rivolte ad intensificare la lotta alla tubercolosi, con maggiore attenzione per i «nuovi» gruppi ad alto rischio (immigrati, nomadi, emarginati, sieropositivi ed individui contagiati da AIDS-HIV, detenuti e personale penitenziario).

Proprio a tal riguardo, il gruppo di studio per la prevenzione ed il controllo della TBC, insediato presso il Ministero della sanità nel 1994,

sta elaborando una serie di linee guida per la prevenzione della tubercolosi nei principali gruppi a rischio.

In tale ambito, può venir efficacemente fronteggiato e pianificato il problema della prevenzione gli immigrati, delineando i necessari programmi di *screening* e sorveglianza per l'identificazione tempestiva dei malati, il loro trattamento e l'individuazione dei contatti.

Lo stesso gruppo di studio ha definito una serie di proposte rivolte a modificare la vigente legislazione in materia di vaccinazione antitubercolare e di *screening* tubercolinici.

Tali proposte, su cui è tenuto ad esprimere il proprio parere il Consiglio superiore di sanità, investono la legge 14 dicembre 1970, n. 1088, riguardandone la modifica dell'articolo 10, che individua i soggetti cutinegativi suscettivi di vaccinazione obbligatoria contro la tubercolosi, nonchè la sospensione dello *screening* tubercolare in bambini e personale scolastico (pratica risultata di scarso valore predittivo, a causa della bassa prevalenza dell'infezione tubercolare in Italia) con destinazione delle risorse risparmiate a vantaggio di interventi di prevenzione rivolti ai gruppi ad alto rischio.

In tale ambito, rientra un'iniziativa che vede la collaborazione del Ministero della sanità e di quello di grazia e giustizia, allo scopo di verificare, mediante *screening* tubercolinici eseguiti all'ingresso nel penitenziario e con successive cadenze periodiche, l'incidenza e la prevalenza dell'infezione tubercolare nella popolazione carceraria e nello stesso personale di custodia, considerati tra i gruppi maggiormente a rischio.

Infine, per quanto riguarda l'incremento dell'attività di studio e ricerca per delimitare l'impatto e la diffusione della tubercolosi, si rappresenta che il Ministero della sanità ha finanziato una ricerca multicentrica per verificare l'incidenza della malattia tubercolare nelle categorie più a rischio, in ragione delle loro condizioni di vita e del disagevole accesso ai servizi sanitari, quali gli immigrati regolari e clandestini.

Accanto a questa iniziativa, è in pieno sviluppo il programma di ricerca sulla TBC avviato dall'Istituto superiore di sanità nell'ambito del Progetto nazionale tubercolosi, che si avvale di oltre sessanta unità operative selezionate tra quelle operanti nel territorio nazionale ed in grado di eseguire ricerche avanzate sull'epidemiologia, la diagnosi, la patogenesi, l'innocuità, la prevenzione e la clinica della malattia in questione. Non sono mancati, finora, interessanti risultati, quali, ad esempio, quelli concernenti la diagnosi rapida attraverso «PCR» (reazione polimerasica a catena) ed il conseguente, ottimale trattamento chemioterapico.

Deve soggiungersi, infine, che fra gli «obiettivi» previsti dal nuovo «Piano sanitario nazionale» 1998-2000, in corso di approvazione, per le malattie infettive v'è anche quello di assicurare in tutto il paese il completamento della terapia anti TBC, secondo il ciclo prescritto, nell'85 per cento dei casi identificati. Tra le relative «azioni», infine, è prevista

l'istituzione di una rete nazionale di sorveglianza della TBC umana nelle sue varianti più pericolose, perchè farmacoresistenti.

Il Ministro della sanità
BINDI

(24 luglio 1998)

LAURO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e ai Ministri senza portafoglio per la solidarietà sociale e per le pari opportunità*. – Premesso:

che si fanno molti convegni spesso finanziati da organi ed enti più o meno seri in tema di solidarietà;

che di solidarietà si parla a sproposito e tavolta per intercettare il voto in buona fede della parte migliore del nostro paese;

che la situazione economica dell'Italia è disastrosa e che probabilmente nel sud Italia, nelle periferie delle città, tra le mura delle case anonime di comuni italiani esistono mille Albanie;

che dunque sarebbe il caso di mandare aiuti anche agli italiani che ne hanno bisogno;

che milioni di uomini sono disoccupati,

l'interrogante chiede di conoscere:

se il Presidente del Consiglio dei ministri sia a conoscenza del fatto:

che ad Afragola si registri una situazione da terzo Mondo dove una bimba di 2 mesi è stata trovata – come annuncia il «Giornale di Napoli», pagina 11, edizione del 23 maggio 1997 – in stato distrofico di 3º grado nella propria abitazione all'isolato 25 di via Salicelle ad Afragola;

che la bimba era ad un passo dalla morte per denutrizione;

che se un pediatra dell'ASL 3 di Napoli non avesse intuito l'atroce verità, la bimba sarebbe forse già morta;

che la polizia di Stato si è subito attivata con accanto l'ispettore Schiavone insieme all'assistente sociale Di Stasio per prestare soccorso alla bimba;

che la stessa veniva ricoverata all'ospedale Santobono di Napoli in condizioni gravi;

che il dato allucinante è che gli altri tre fratellini, di 6 anni il più grande, non erano certo in migliori condizioni;

che altri due di essi sono stati ricoverati insieme alla madre all'ospedale Pausillipon;

che l'abitazione è costituita da due vani ed accessori con un ambiente putrido, nauseante con dieci persone ad occuparlo;

che purtroppo la situazione economica della famiglia con una madre appena ventenne ha generato il dramma;

quali concrete iniziative i Ministri per la solidarietà sociale, per le pari opportunità e del tesoro intendano immediatamente assumere per soccorrere questa famiglia, per avviare una verifica sull'intero Mezzogiorno per accertare i tanti casi simili e per intervenire *ad horas.*

(4-06140)

(29 maggio 1997)

RISPOSTA. – Il caso evidenziato dall'onorevole interrogante ripropone nuovamente all'attenzione a condizione di quell'infanzia segnata da forme di povertà e di disagio diffuso.

Il Governo, su mia iniziativa, si è occupato della complessa problematica con la legge 28 agosto 1997, n. 285 recante «Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza» e con la legge 23 dicembre 1997, n. 451 recante «L'istituzione della Commissione parlamentare sull'infanzia e dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia».

L'emanazione della legge n. 285 del 1997, che s'inquadra più compiutamente nell'ambito dell'accordo di programma denominato «Piano d'azione per l'infanzia e l'adolescenza», è affidata ad un Comitato di Ministri, coordinato dal Ministro per la solidarietà sociale, al quale è affidato il compito di assicurare l'unitarietà e l'armonizzazione degli interventi.

Il suo raggio d'azione va dalla previsione di servizi finalizzati al contrasto della povertà (come l'erogazione di un minimo vitale), a quelli che prevedono misure a sostegno dei minori e delle loro famiglie, quali l'offerta di servizi socio – educativi per la prima infanzia ed i minori, il sostegno e lo sviluppo di servizi ricreativi ed educativi per il tempo libero dei ragazzi nei periodi di chiusura delle scuole.

Nei casi di abuso sessuale, di maltrattamenti o di violenza si interviene con forme di assistenza che vanno dal ricovero in istituti educativi – assistenziali, all'affidamento familiare ed all'accoglienza in comunità

Per quanto concerne l'operatività delle iniziative previste, si ritiene opportuno sottolineare come l'intero impianto si strutturi attorno alla valorizzazione delle risorse del territorio e del ruolo propulsivo affidato agli enti locali con la – collaborazione di tutti gli altri soggetti competenti (Provveditorato agli studi, Aziende sanitarie locali, ONLUS, Autorità giudiziaria minorile).

È infatti attribuito alle regioni il potere di definire gli ambiti territoriali d'intervento e il relativo riparto economico.

I piani annuali territoriali di intervento, articolati in progetti, dovranno essere presentati, entro il 31 dicembre, dagli Enti locali compresi negli ambiti territoriali di intervento e saranno sottoposti alla approvazione ed al finanziamento della regione. Per la realizzazione di programmi interregionali di scambio, in materia di servizi per l'infanzia, di particolare rilevanza è la previsione dell'impiego del 5 per cento delle risorse trasferite alle regioni.

Sono previsti, inoltre, accordi di programma definiti ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, sull'ordinamento delle autonomie locali. Si privilegia in tal modo la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, nelle istituzioni, la valorizzazione delle risorse sociali e il dialogo tra organi centrali e governo locale.

Rispetto ai livelli regionali e locali, lo Stato ha un ruolo che può ricondursi a due principali filoni di intervento:

1. Supporto tecnico alla progettazione e alla realizzazione dei relativi interventi; a tal fine è prevista l'attivazione, presso il Dipartimento degli Affari sociali, di un Servizio di consulenza ed informazione per l'infanzia, monitoraggio sulla situazione dei minori nell'intero territorio nazionale ed istituzione di una banca dati dei servizi sui minori.

2. Verifica dello stato degli interventi stessi e della spesa; nel caso di mancato impiego ed attuazione dei progetti finanziati è data la possibilità di assegnare le risorse ad altre regioni. Il Dipartimento per gli Affari sociali convocherà, inoltre, annualmente la Conferenza Nazionale sull'infanzia e l'adolescenza per monitorare periodicamente la situazione.

La normativa in oggetto prevede, per le finalità di cui sopra, l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di un apposito Fondo Nazionale per l'infanzia e l'adolescenza per la realizzazione degli interventi ritenuti necessari a livello locale, regionale e nazionale. Il Fondo consta di circa 800 miliardi in tre anni da utilizzare in progetti a favore dei bambini e degli adolescenti ed in particolare all'attuazione di servizi destinati ad aiutare la relazione genitore-figlio e a contrastare le situazioni di povertà.

Di particolare importanza appare l'istituzione della Commissione parlamentare e dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia, avvenuta con la legge 23 dicembre 1997, n. 451, sopra citata.

Questi organi hanno il compito di analizzare, confrontare i dati sulla condizione dell'infanzia e proporre iniziative in merito, nonchè di raccordare le istituzioni centrali, regionali, locali con le organizzazioni del volontariato e del privato sociale.

L'Osservatorio – che predispone, ogni due anni, il piano nazionale di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva e la conseguente relazione sullo stato di attuazione della normativa – si avvale dell'ausilio di un «Centro di documentazione ed analisi per l'infanzia», per lo svolgimento delle cui funzioni la Presidenza del Consiglio dei ministri può stipulare convenzioni, con enti di ricerca pubblici e privati che abbiano particolari qualificazioni nel campo dell'infanzia e l'adolescenza.

Accanto agli interventi previsti con la legge n. 285 del 1997 innanzi citata, si colloca, nell'ambito della legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante «Misure per la stabilizzazione della Finanza pubblica» l'articolo 59, comma 41, lettera *d)*, che a proposito delle finalità del Fondo per le

politiche sociali annovera quella più specifica relativa alla sperimentazione di misure di contrasto della povertà.

Più specificamente, il comma 43 della predetta legge, prevede che a decorrere dal 1998 sia introdotto, in via sperimentale, l'istituto del reddito minimo di inserimento a favore dei soggetti privi di reddito con uno o più figli a carico ed impossibilitati a provvedere per cause psichiche, fisiche o sociali al mantenimento proprio e dei figli.

A tale scopo, il Governo ha approvato il decreto legislativo che istituisce il «reddito minimo di inserimento», quale misura finalizzata al contrasto della povertà e dell'esclusione sociale. In particolare, si tratta di una serie di interventi di carattere economico, programmati in modo personalizzato, rivolti a persone esposte a condizioni di marginalità sociale. Infatti, possono accedere al reddito minimo di inserimento coloro i quali percepiscono un reddito al di sotto della soglia di povertà, individuata in lire 500.000 mensili per una persona sola e determinata per i nuclei familiari composti da due o più persone, in base ad una scala di equivalenza.

La realizzazione della sperimentazione avverrà, nei comuni individuati con decreto del Ministro per la solidarietà sociale, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del decreto legislativo, sulla base dei livelli di povertà, delle condizioni economiche, demografiche e sociali. I comuni, quindi, saranno titolari della programmazione degli interventi di integrazione sociale coordinati con altri servizi sociali.

Il Ministro senza portafoglio per la solidarietà sociale
TURCO

(15 luglio 1998)

LAURO. – *Al Ministro delle comunicazioni.* – Premesso:

che nell'isola di Ischia, nella zona compresa tra via Acquedotto (parte inferiore prima dei Pilastri) e Piedimonte, gli abitanti non ricevono il normale segnale TV, in quanto penalizzati dallo spegnimento del ripetitore istallato sulla scuola elementare di Sant'Antuono a seguito di un provvedimento adottato in quanto la struttura del ripetitore stesso fu definita pericolosa per la pubblica incolumità;

che il ripetitore è stato spento ma mai rimosso;

che gli abitanti della zona hanno più volte manifestato per protestare contro l'oscuramento dei canali TV;

che le famiglie più abbienti hanno potuto dotarsi di un impianto satellitare con il quale però non hanno possibilità di recepire il segnale Fininvest, che trasmette solo in digitale,

l'interrogante chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare per ovviare al disservizio in atto.

(4-07892)

(7 ottobre 1997)

RISPOSTA. – Al riguardo la concessionaria RAI ha riferito che, effettivamente, in alcune zone del comune di Ischia si verifica una non perfetta ricezione dei segnali radiotelevisivi a causa della particolare conformazione orografica del territorio.

La RAI ha assicurato che i tecnici della «zona alta frequenza di Napoli» non hanno mancato di effettuare vari sopralluoghi in zona per poter formulare, con la necessaria collaborazione degli organi tecnici comunali, alcune ipotesi di intervento solutive.

La concessionaria ha riferito, infine, che, in attesa di individuare idonee soluzioni, il problema in esame potrebbe essere risolto seguendo lo schema di realizzazione degli impianti «fuori obbligo di convenzione» mediante l'apporto di beni e servizi da parte degli enti locali.

Il Ministro delle comunicazioni
MACCANICO

(14 luglio 1998)

LAURO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri*. – Premesso:

che la sezione di Napoli dell'Ente nazionale sordomuti ha comunicato la nascita di due comitati, di genitori e di disoccupati non udenti, che lavoreranno per ottenere l'assegnazione da parte del comune di 141 posti riservati a sordomuti vacanti da tempo;

che a tale scopo è prevista per il 31 ottobre 1997 anche una manifestazione di protesta ad oltranza davanti a palazzo San Giacomo;

che l'Ente ha ricordato che lotta da 22 anni per il diritto al lavoro e denuncia «promesse fatte da tutte le precedenti amministrazioni e mai soddisfatte»,

l'interrogante chiede di conoscere se non si consideri necessario intervenire con urgenza al fine di garantire ai non udenti disoccupati i posti di lavoro che spettano loro e che da tempo erano stati promessi.

(4-08162)

(28 ottobre 1997)

RISPOSTA. – Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo di cui all'oggetto si comunica quanto riferito dalla Direzione provinciale del lavoro di Napoli.

Il decreto legislativo n. 29 del 1993 prevedeva che le assunzioni da parte degli Enti pubblici, dovessero avvenire per chiamata numerica.

Alla Direzione provinciale di Napoli, solo pochi Enti pubblici, tra cui il comune di Napoli, hanno avanzato richiesta di assunzione e ciò sia per il blocco delle assunzioni nel settore pubblico sia per problemi di disponibilità finanziaria.

A seguito della richiesta fatta dal comune di Napoli in data 26 novembre 1996 e 23 giugno 1997 ed in conformità alla disciplina attuativa dell'articolo 16 della legge n. 56 del 1987 la Direzione provinciale del

lavoro ha avviato a selezione 12 sordomuti aventi titolo all'assunzione obbligatoria.

Di questi, 9 sono stati dichiarati idonei e 3 sono stati chiamati in sostituzione di coloro che non hanno superato le prove. La relativa selezione è ancora in corso.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
TREU

(9 luglio 1998)

LAURO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle finanze.* – Premesso:

che in data 30 ottobre 1997 gli industriali veneti, uniti, sono tornati a protestare contro il Governo Prodi, o meglio contro il Ministro delle finanze, Vincenzo Visco, negli uffici IVA di tutte e 7 le province del Veneto, che gli imprenditori, capitanati dai rispettivi presidenti delle associazioni territoriali facenti capo a Confindustria, hanno occupato fisicamente per un'ora;

che una identica iniziativa, la prima in Italia, era già stata messa in atto 4 anni fa dagli industriali di Treviso;

che tale occupazione «pacifica ma ferma» si è ripetuta in tutte le sedi degli uffici IVA del Veneto per denunciare «il blocco della restituzione dell'imposta che, per mancanza di fondi ha fatto allungare decisamente i tempi dei rimborsi», come ha dichiarato il presidente degli industriali del Veneto, Luigi Arsellini, nel corso di una conferenza stampa a conclusione della manifestazione,

si chiede di conoscere se non si ritenga opportuno prendere urgenti provvedimenti al fine di risolvere il problema della restituzione dell'IVA che da anni attanaglia gli industriali italiani.

(4-08308)

(5 novembre 1997)

RISPOSTA. – Con l'interrogazione cui si risponde all'onorevole interrogante, a seguito delle proteste degli industriali veneti a causa del blocco del pagamento dei rimborsi IVA, per mancanza di disponibilità residua degli stanziamenti, ha rappresentato l'opportunità della adozione di urgenti provvedimenti per risolvere l'annoso problema della restituzione dell'IVA a credito.

Al riguardo, il Dipartimento delle entrate – Direzione regionale del Veneto – ha rappresentato che in merito ai rimborsi eseguiti nel periodo 1° gennaio 1994 e 15 maggio 1998, l'attività svolta dagli uffici può essere desunta dai seguenti dati, che denotano un progressivo miglioramento dei risultati:

Anno 1994: rimborsi eseguiti n. 26.293, per un ammontare di lire 909.917.791.000;

Anno 1995: rimborsi eseguiti n. 32.690, per un ammontare di lire 1.855.531.121.000;

Anno 1996: rimborsi eseguiti n. 35.381, per un ammontare di lire 2.019.157.569.000;

Anno 1997: rimborsi eseguiti n. 29.171, per un ammontare di lire 2.216.384.537.000;

Anno 1998 (1° gennaio-15 maggio): rimborsi eseguiti n. 6.820 per un ammontare di lire 630.267.358.000.

Alla data del 15 maggio 1998, la Direzione regionale del Veneto ha rilevato che erano giacenti presso gli uffici n. 17.698 rimborsi annuali per un importo complessivo di lire 866.591.504.000 con riferimento a tutti i periodi di imposta fino al 1996 e n. 3.073 rimborsi infrannuali per un importo complessivo di lire 420.110.338.000 riferito a tutti i periodi, compreso il primo trimestre 1998.

A fronte dei suddetti dati, la medesima Direzione regionale ha evidenziato che, se si considerano i rimborsi non liquidati per cause imputabili ai contribuenti o sospesi a titolo cautelativo (n. 9.407 per lire 349.088.486.000) e di quelli in corso di liquidazione alla predetta data (n. 2.168 per lire 206.987.925.000), la giacenza effettiva si riduce a n. 9.466 richieste di rimborsi per un ammontare complessivo di lire 730.615.432.000.

Ciò posto, la Direzione regionale del Veneto, nel precisare che, rispetto ai termini di legge, la esecuzione dei rimborsi IVA avviene mediamente con un ritardo di appena 30 giorni con riferimento ai rimborsi infrannuali e di un anno con riferimento a quelli annuali, ha assicurato il proprio impegno volto al raggiungimento dell'incremento dell'attività di restituzione delle eccedenza IVA a favore degli aventi diritto e della progressiva eliminazione dell'arretrato.

Infine, si osserva che il problema generale relativo ai rimborsi IVA è stato oggetto di recenti provvedimenti legislativi volti alla semplificazione e razionalizzazione delle procedure, al fine di incidere sulla tempestività dei rimborsi medesimi e risolvere, almeno in parte, le attuali disfunzioni. Si fa riferimento in particolare alla possibilità concessa ai contribuenti titolari di partita IVA, in modo molto più esteso rispetto al passato, di compensare imposte e contributi a credito risultanti dalle dichiarazioni con le somme a debito derivanti dalle dichiarazioni stesse o dalle liquidazioni periodiche (decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241). Sono stati previsti inoltre differimenti dei termini di decadenza per l'accertamento delle dichiarazioni a rimborso (decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313) e nuove modalità di erogazione dei rimborsi ed più specifici adempimenti che gli uffici devono osservare per la trattazione delle richieste di rimborso da parte dei contribuenti.

Ulteriori disposizioni, infine, sono state adottate anche sull'attuale sistema delle garanzie che il contribuente deve presentare in concomitanza con la richiesta di rimborso IVA (decreto Legislativo 23 marzo 1998, n. 56).

Il Ministro delle finanze

VISCO

(20 luglio 1998)

LAVAGNINI, ERROI, ZILIO, RESCAGLIO, GIARETTA, DIANA Lino, LO CURZIO, DI ORIO, MIGNONE, PETRUCCI, PAPINI, CASTELLANI Pierluigi, MONTICONE, VERALDI, MONTAGNINO, ZANOLETTI. – *Ai Ministri della sanità e dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo.* – Premesso che il Servizio sanitario nazionale provvede, tra l'altro, all'assistenza farmaceutica dei cittadini ed espleta tale funzione attraverso la libera prescrizione dei medici convenzionati dei farmaci contenuti nelle classi *a)* e *b)* del Prontuario terapeutico nazionale;

considerato:

che la Commissione unica del farmaco nel definire l'elenco dei farmaci in classe *a)* e *b)* ha giustamente posto per alcuni di essi delle limitazioni, denominate note prescrittive, al fine di limitare l'uso dei farmaci più costosi per la terapia di patologie per le quali esistono presidi terapeutici meno costosi;

che il mancato rispetto delle suddette note prescrittive ha determinato per l'anno in corso un aggravio di spesa farmaceutica, da parte del Servizio sanitario nazionale, quantificato in circa 700-800 miliardi di lire;

che la manovra finanziaria di aggiustamento dei conti pubblici per il 1996 ha evidenziato tale scostamento introducendo sanzioni amministrative a carico dei medici per errate prescrizioni,

si chiede di sapere se non sia possibile ridurre tale spesa introducendo un controllo delle prescrizioni anche attraverso la distribuzione dei farmaci con l'inserimento nel codice a barre, che già identifica ogni prodotto farmaceutico, di un ulteriore codice che richiami la nota prescrittiva prevista: tale nota, facilmente rilevabile dal farmacista con i correnti sistemi telematici già in uso presso le farmacie, permetterebbe una verifica istantanea tra la prescrizione medica in ricetta e il farmaco a cui si collega, secondo le note, la patologia descritta. Per conseguenza la discordanza tra le due note potrebbe consigliare la sospensione del rimborso del prodotto al farmacista da parte del Servizio sanitario nazionale, assicurando così un controllo all'origine tra medici e farmacisti.

(4-02414)

(17 ottobre 1996)

RISPOSTA. – L'esigenza di verificare il rispetto delle note relative alla prescrizione dei medicinali, delineate dalla Commissione Unica del farmaco (= «CUF»), organo tecnico-scientifico del Ministero della sanità, di cui all'articolo 7 del disegno legislativo 30 giugno 1993, n. 266, fin dal suo primo provvedimento di riclassificazione dei farmaci del 30 dicembre 1993, trova rilievo normativo nell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito nella legge 8 agosto 1996, n. 425 (= «Disposizioni urgenti per il risanamento della finanza pubblica»).

In base a tale norma, infatti, le aziende USL e le Aziende Ospedaliere sono tenute a curare l'informazione e l'aggiornamento del medico prescrittore e ad effettuare controlli obbligatori atti ad assicurare che la prescrizione dei medicinali rimborsabili a carico del Servizio sanitario nazionale sia conforme alle condizioni ed alle limitazioni previste dalla CUF e che gli appositi moduli del Servizio sanitario nazionale non vengano utilizzati per medicinali non ammessi a rimborso.

Laddove risulti che il medico abbia prescritto un medicinale senza osservare le indicazioni fornite dalla CUF, la competente Azienda USL, dopo aver richiesto al medico stesso le ragioni della mancata osservanza, se ritenga insoddisfacenti le motivazioni da esso addotte, deve avvertire del fatto l'Ordine professionale al quale appartiene il sanitario ed il Ministero della sanità.

Il medico è tenuto a rimborsare al Servizio sanitario nazionale il farmaco indebitamente prescritto.

La normativa in esame ha disposto, altresì alle Regioni e al Ministero della sanità – a partire dal 1° gennaio 1997 – di dettagliate relazioni trimestrali predisposte dalle Aziende sanitarie locali, concernenti i controlli effettuati e le misure adottate.

Proprio la sostanziale inapplicazione da parte di molte AUSL, di tale ultima prescrizione ha indotto il Ministero della sanità a sollecitare e sensibilizzare queste ultime per il tramite degli Assessorati Regionali alla Sanità.

Le relazioni delle AUSL, deputate al controllo della correttezza delle prescrizioni mediche, pervengono adesso in maggior numero al Ministero.

La quantità della documentazione pervenuta e la varietà delle più o meno capillari azioni di controllo riportate nelle relazioni trasmesse non evidenziano – diversamente da quanto sostenuto nell'atto parlamentare in esame – un particolare scostamento dei medici sottoposti a controllo dalla disciplina normativa riguardante la prescrizione dei farmaci soggetti a note limitative.

In base alle informazioni finora acquisite, pertanto, non sembra necessario, almeno in questo momento, introdurre una ulteriore misura di

controllo delle prescrizioni inserendo un codice che richiami l'eventuale nota prescrittiva nelle confenzioni dei medicinali.

Il Ministro della sanità
BINDI

(24 luglio 1998)

MACERATINI. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – L'interrogante chiede di sapere se risultino a conoscenza del Ministro i seguenti fatti:

che presso il comune di Scandale (Crotone) sono stati eseguiti inquadramenti sulla base di presunte mansioni espletate solo di fatto da alcuni dipendenti, tra l'altro senza alcuna istruttoria che accertasse l'effettivo espletamento di mansioni superiori alla qualifica posseduta;

che le deliberazioni sono state vistate dal Coreco senza alcuna imposizione di trasmissione alla commissione centrale per la finanza locale, nonostante gli inquadramenti importassero profonde modificazioni della pianta organica esistente;

che la procura regionale presso la corte dei conti della Calabria nel 1991 aveva aperto un'indagine sul danno erariale provocato dagli inquadramenti;

che la prefettura di Catanzaro, incaricata dalla procura regionale di effettuare l'istruttoria sul danno erariale, si è limitata a trasmettere solo gli atti forniti dal comune di Scandale, omettendo – tra l'altro – di controllare la loro genuinità e consentendo – dunque – l'archiviazione dell'indagine su documenti solo parziali ed in parte, falsi;

che la prefettura di Catanzaro segnalava le anomalie negli inquadramenti dei dipendenti comunali di Scandale con nota n. 1874/GAB del 20 giugno 1995, senza che gli organi del Ministero dell'interno intendessero prendere alcuna iniziativa per accertare ed eventualmente perseguire il danno erariale cagionato dagli inquadramenti illegittimi;

che il signor Giuseppe Giovinazzi ha denunziato tutti questi fatti e, per la parzialità delle informazioni fornite dalla prefettura di Catanzaro e dal sindaco di Scandale, è stato condannato in primo grado dal tribunale di Crotone per diffamazione a mezzo stampa, essendo attualmente in attesa di appello, con costituzione di parte civile dei tre dipendenti illegittimamente inquadrati, patrocinati dall'avvocato Francesco Gallo, presidente del Coreco, che ha approvato gli inquadramenti illegittimi;

che in data 17 settembre 1997 è stata presentata in Senato l'interrogazione parlamentare 4-07565 sugli stessi fatti, che non ha ottenuto ad oggi risposta alcuna,

l'interrogante chiede di conoscere quali iniziative siano state intraprese per la correzione degli inquadramenti che risultano illegittimi, il recupero delle somme indebitamente percepite dai dipendenti inquadrati

in livelli superiori e l'individuazione dei responsabili del danno erariale cagionato con gli inquadramenti illegittimi e quali iniziative intenda intraprendere il Ministro in indirizzo per il ristabilimento della legalità nel comune di Scandale.

(4-10670)

(24 aprile 1998)

RISPOSTA. – Con deliberazione n. 6 del 18 febbraio 1980 il consiglio comunale di Scandale disponeva l'applicazione del decreto del Presidente della repubblica n. 191 del 1979 in favore dei propri dipendenti attribuendo, in particolare, a Carvelli Iginio – responsabile ufficio contabilità – il V livello (confermando il precedente livello in godimento), a Rizzuto Giuseppe – responsabile ufficio demografico – il V livello (confermando il precedente) ed a Lucia Francesco – applicato di segreteria IV livello – il nuovo V livello, assegnando a quest'ultimo la responsabilità dei Servizi Elettorale, Lavori Pubblici e Segreteria.

A seguito della richiesta di chiarimenti effettuata dal Comitato Regionale di Controllo, veniva adottata la deliberazione n. 57, del 10 aprile 1980, con cui all'applicato di segretaria Signora Lucia Francesco veniva riattribuito il IV livello.

Il CORECO prendeva atto di entrambe le deliberazioni, «Non rilevando vizi».

Con successiva deliberazione n. 186, del 13 novembre 1980, il consiglio comunale di Scandale procedeva nuovamente all'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 191 del 1979 in favore dei dipendenti Carvelli e Rizzuto, assegnando a questi ultimi il VI livello ed anche in questo caso il CORECO «non rilevava vizi».

Con deliberazione n. 2, del 25 marzo 1981, veniva applicato il successivo contratto di lavoro dei dipendenti degli EE.LL., approvato condecreto del Presidente della Repubblica n. 810 del 1980, assegnando, in particolare, a Varvelli e Rizzuto l'VIII livello per adeguamento parametrico col vecchio VI livello del decreto del Presidente della Repubblica n. 191 del 1979. AlPosto di applicato di segreteria veniva, invece, mantenuto il IV livello, in nota veniva precisato che tale posto risultava coperto da Lucia Francesco, al quale, «con deliberazione n. 30 del 6 marzo 1980 era stato attribuito il V livello ad personam».

Con deliberazione n. 205, del 30 novembre 1981, la giunta municipale di Scandale procedeva alla revoca degli inquadramenti suddetti, in quanto il Comitato Regionale di Controllo, nella seduta del 9 luglio 1981, aveva deciso di trasmettere alla Prefettura di Catanzaro le deliberazioni n. 2 e n. 3 del 25 marzo 1981 per la richiesta di annullamento al Governo dei Medesimi inquadramenti avvenuti «nell'inosservanza dell'articolo 22-*bis* della legge n. 153 del 23 aprile 1981».

La deliberazione di revoca veniva adottata in quanto il Ministero dell'Interno non ritenendo, «stante la modesta portata dell'illegittimità segnata», opportuno azionare, nel caso di specie, l'eccezionale proceduta

di annullamento governativo, aveva invitato l'ente a rimuovere i provvedimenti illegittimi e ad adeguarsi alla normativa vigente.

Con deliberazioni n. 72 e n. 73, del 14 dicembre 1982, il comune di Scandale inquadrava nuovamente gli stessi dipendenti nell'VIII livello di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 810 del 1980, riproducendo in sostanza le stesse deliberazioni revocate.

Il Comitato Regionale di Controllo, dopo una richiesta di chiarimenti effettuata con ordinanze n. 1051 e n. 1052 del 13 aprile 1983, vistava senza rilievi le successive deliberazioni n. 38 e n. 39 del 2 maggio 1983, con cui venivano confermati i suddetti inquadramenti.

L'ufficio ministeriale competente, venuto a conoscenza della questione per il tramite del Comitato Regionale di Controllo, in data 3 gennaio 1984, inviava tutti gli atti in proprio possesso alla Procura Generale della Corte dei Conti per le determinazioni e le valutazioni di competenza, osservando che «nel caso in specie non erano intervenuti elementi nuovi e diversi che potessero giustificare la integrale riproduzione delle deliberazioni che hanno formato oggetto di revoca, o più propriamente di annullamento d'ufficio, di eliminazione degli atti per motivi di illegittimità».

A seguito dell'intervento della Procura Generale della Corte dei Conti risulta che l'ente aveva poi proceduto alla riattribuzione dei vecchi livelli ai dipendenti Carvelli e Rissuto.

Con successiva deliberazione n. 36, del 25 febbraio 1987, ilcomune di Scandale proponeva alla CCFL la trasformazione dei posti occupati dai dipendenti Carvelli e Rizzuto nell'VIII qualifica funzionale. La Commissione, nella seduta dell'11 settembre 1991, non approvava la richiesta.

Essendo in atto finanziariamente non deficitario, il comune di Scandale non è soggetto ai controlli centrali sulla pianta organica; d'altro canto, con l'articolo 6, comma 17, della legge n. 127 del 1997 è stata concessala possibilità agli enti locali di «sanare» gli inquadramenti irregolari del personale (in servizio) mediante l'espletamento di concorsi riservati per l'accesso alle superiori qualifiche.

Quanto all'eventuale recupero delle somme indebitamente percepite dagli interessati ed all'individuazione dei responsabili del danno erariale cagionato al comune, il Ministro dell'Interno non dispone di alcun potere in merito, essendo la materia demandata alla specifica competenza della Corte dei Conti.

Il Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile

NAPOLITANO

(4 luglio 1998)

MAGLIOCCHETTI. – *Al Ministro delle finanze.* – Premesso:

che la Cartiera Boimond spa, con sede in Isola del Liri (Frosinone), è stata devoluta allo Stato, con provvedimento in data 14 settembre 1978 della pretura di Sora, ai sensi dell'articolo 87 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, essendo andato deserto il terzo esperimento d'asta nella procedura esecutiva promossa dall'esattoria delle imposte dirette;

che il complesso industriale in oggetto è comprensivo anche di una centrale idroelettrica autonoma (Vadurso), come si rileva dalla perizia dell'Ufficio tecnico erariale di Frosinone del 1° giugno 1979 allegata al foglio 1° giugno 1979, n. 115357, dello stesso organo tecnico erariale;

che la predetta Cartiera Boimond spa, successivamente alla menzionata devoluzione, è stata dichiarata fallita;

che il curatore del fallimento, autorizzato dal giudice delegato, ha promosso nei confronti del Ministero delle finanze causa civile presso il tribunale di Roma;

che tale causa pende in appello a seguito di gravame promosso dal fallimento, dopo la sentenza di primo grado favorevole al Ministero delle finanze, al fine di ottenere in via principale la dichiarazione di nullità, inefficacia e risoluzione della devoluzione;

che il Ministero delle finanze (Direzione generale del demanio), per non lasciare inutilizzato il complesso di cui trattasi, con provvedimento n. 914 del 29 maggio 1986 ha disposto l'affitto del citato complesso, mediante pubblica gara, previo parere dell'Avvocatura dello Stato, stante la complessa questione insorta con la curatela;

che il Ministero delle finanze ha ritenuto di accogliere l'istanza avanzata dalla società Elind srl, autorizzando l'intendenza di finanza di Frosinone a predisporre uno schema di atto di concessione sessennale dell'intero complesso, ivi compresa la centrale idroelettrica di Vadurso;

che attualmente la Cartiera Boimond e la centrale idroelettrica versano nel più completo stato di abbandono;

che il comune di Isola del Liri ha avanzato istanza in data 14 dicembre 1995 per l'acquisto del compendio in questione ai sensi della legge 31 dicembre 1993, n. 579;

che l'articolo 2, comma 1, della citata legge stabilisce che la cessione può essere effettuata a trattativa privata con gli enti sul cui territorio insistono i beni oggetto della richiesta e che l'ente deve indicare nella richiesta la destinazione finale del bene stesso e fornire le indicazioni essenziali sui tempi e sulle modalità di realizzazione e di gestione dell'opera o di svolgimento dell'attività progettata;

che è notevole l'interesse pubblico di detta acquisizione a favore del comune di Isola del Liri, in quanto il suddetto progetto prevede:

un museo di archeologia industriale della civiltà della carta;

un centro servizi alle imprese pubbliche e private comprendente:

a) un centro elaborazione dati e progettazione CAD-CAM per produzione e calcolo strutturale al servizio dell'ufficio tecnico del comune e delle imprese private del comprensorio;

b) un centro per la commercializzazione telematica;

c) una mensa centralizzata;

d) un centro di formazione professionale; opere di urbanizzazione primaria e secondaria; un impianto di depurazione per uso civile e industriale; il parco fluviale del Liri;

che il costo delle opere che realizzerà il comune di Isola del Liri per la riconversione della Cartiera Boimond è di circa 20 miliardi, escluso il costo dell'acquisizione del compendio stimato dall'Ufficio tecnico erariale di Frosinone in lire 1.180.000.000;

che la disponibilità del bene da parte del comune di Isola del Liri è condizione indispensabile per ottenere consistenti finanziamenti a valere sull'obiettivo 2, in quanto detto comune è stato classificato dall'Unione europea zona a grave declino industriale con punte di disoccupazione intorno al 25 per cento e con ricorso massiccio alla cassa integrazione guadagni ed alla mobilità;

che la realizzazione di detto progetto determinerà certamente un nuovo ruolo competitivo per Isola del Liri, che potrà in questo modo inglobare e superare il suo glorioso passato di «città-fabbrica» in una prospettiva volta alla valorizzazione del patrimonio scientifico ed alla formazione del capitale umano: un programma che si sviluppa intorno alla definizione di Isola del Liri – centro europeo della civiltà della carta,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga necessario ed urgente emanare il decreto autorizzativo della vendita a favore del comune di Isola del Liri dell'immobile costituente l'ex Cartiera Boimond, ai sensi della legge 31 dicembre 1993, n. 579.

(4-01232)

(17 luglio 1996)

RISPOSTA. – Con l'interrogazione cui si risponde, l'onorevole interrogante, nel premettere che il Comune di Isola dei Liri, in data 14 dicembre 1995, ha avanzato istanza per l'acquisto del compendio demaniale della «Cartiera Boimond» ai sensi della legge 31 dicembre 1993, n. 579 (recante «Norme per il trasferimento agli Enti locali ed alle regioni di beni immobili demaniali e patrimoniali dello Stato»), chiede di conoscere se, considerato il tempo trascorso, questa Amministrazione non ritenga necessario ed urgente emanare il decreto autorizzativo della vendita, al fine anche di consentire all'Ente locali di ottenere consistenti finanziamenti dall'Unione europea.

In proposito si rappresenta che le preoccupazioni dell'onorevole interrogante non hanno ragione d'essere in quanto il 4 settembre 1996 è stato emanato il decreto del Ministro delle finanze che ha autorizzato la vendita, in favore del comune di Isola del Liri, dell'immobile apparte-

nente al patrimonio dello Stato denominato «Ex Cartiera Boimond» ai sensi della predetta legge n. 579 del 1993 ed al prezzo che sarà determinato dal locale Ufficio tecnico erariale al momento della stipula dell'atto di compravendita, con la percentuale di riduzione pari al 50 per cento.

La competente Direzione centrale del Demanio ha rappresentato, inoltre, che il predetto contratto di cessione è attualmente in corso di formalizzazione nella Sezione staccata del Demanio di Frosinone, che opera nell'ambito della propria competenza a seguito della semplificazione delle procedure introdotta dall'articolo 17, commi 25 e 26, della legge 15 maggio 1997, n. 127 (concernente, tra l'altro, lo snellimento dei procedimenti di controllo).

Il Ministro delle finanze
VISCO

(20 luglio 1998)

MANCONI. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che secondo quanto risulta all'interrogante, durante il consiglio comunale di Tropea del 25 febbraio 1998 il sindaco Vallone avrebbe impedito che i consiglieri di minoranza esprimessero la propria dichiarazione di voto sul piano di opere pubbliche per il triennio 1998-2000; di conseguenza, i consiglieri hanno sottolineato la gravità del gesto abbandonando il consiglio comunale e non partecipando all'approvazione del bilancio di previsione per il 1998 e al triennale 1998-2000 – tariffe, imposte, tasse e servizi pubblici comunali,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga di assumere informazioni per intervenire, al fine di ripristinare il corretto funzionamento delle istituzioni nel comune di Tropea.

(4-10011)

(11 marzo 1998)

RISPOSTA. – Secondo gli elementi acquisiti, durante la seduta del consiglio comunale di Tropea del 25 febbraio 1998 tutti i consiglieri di minoranza hanno potuto svolgere un intervento nel corso del quale hanno annunciato il loro voto contrario all'argomento in discussione.

Al termine degli interventi, il sindaco replicava, fornendo i chiarimenti richiesti e, al tentativo di ulteriori interventi da parte di consiglieri di minoranza, obiettava che la discussione era stata esaurita assicurando la propria disponibilità a rispondere in altra sede a ulteriori richieste di delucidazioni.

Prima che si passasse al voto, dopo un breve diverbio, tutti i consiglieri del gruppo di minoranza si allontanavano dall'aula, dopo di che il

consiglio comunale proseguiva regolarmente la seduta con la trattazione degli altri argomenti all'ordine del giorno.

Il Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile

NAPOLITANO

(4 luglio 1998)

MAZZUCA POGGIOLINI. – *Ai Ministri dei trasporti e della navigazione e del lavoro e della previdenza sociale.* – Si chiede di sapere se risponda al vero che la società Alitalia spa abbia commissionato ad una società di revisione aeromobili straniera le modifiche «EFIS» sui suoi aeromobili MD80.

Si precisa inoltre che queste modifiche fino ad oggi sono state effettuate dalla società Atitech, società con capitale sociale interamente Alitalia che è stata costituita nel 1989 con finanziamenti pubblici destinati alla riconversione dei bacini di crisi, con il preciso scopo di effettuare revisioni e manutenzioni sia sulla flotta Alitalia che rivolgendosi al mercato esterno.

Se così fosse si chiede di sapere perchè mai l'Alitalia, che ha costituito su Napoli-Capodichino una realtà industriale con *hangar*, attrezzature tecnologicamente avanzate e risorse umane specializzate per poter effettuare queste lavorazioni soprattutto per la sua flotta, si rivolge al mercato straniero indicendo una gara di appalto.

Si chiede infine di sapere se ancora una volta l'Alitalia, come già successe in passato (si veda l'ATI), abbia creato questo nuovo strumento solo ed esclusivamente per accedere a nuovi finanziamenti a tasso agevolato, cercando di sopperire in parte agli scompensi economici dell'epoca, con il preciso intento di creare nell'arco dei dieci anni (tempo limite di attività aziendale vincolato al finanziamento) una crisi di produttività, tanto da giustificare nel 1999 la messa in liquidazione dell'azienda, o la sua terziarizzazione.

(4-03273)

(10 dicembre 1996)

RISPOSTA. – Non risulta che la Società Alitalia abbia assegnato ad una società straniera di revisione la modifica EFIS degli aeromobili MD-80.

La compagnia di bandiera, nel novembre 1996, ha stipulato il contratto conla Società Atitech per l'affidamento a quest'ultima dell'attività in parola.

Al momento, già cinque MD-80 sono stati modificati a Napoli Capodichino e nel contratto è approssimativamente prevista la modifica di un aeromobile ogni mese entro i prossimi cinque anni.

Il Ministro dei trasporti e della navigazione
BURLANDO

(20 luglio 1998)

MEDURI. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – L'interrogante chiede di sapere se risultino a conoscenza del Ministro i seguenti fatti:

che presso il comune di Scandale (Crotone) sono stati eseguiti inquadramenti sulla base di presunte mansioni espletate solo di fatto da alcuni dipendenti, tra l'altro senza alcuna istruttoria che accertasse l'effettivo espletamento di mansioni superiori alla qualifica posseduta;

che le deliberazioni sono state vistate dal Coreco senza alcuna imposizione di trasmissione alla commissione centrale per la finanza locale, nonostante gli inquadramenti importassero profonde modificazioni della pianta organica esistente;

che la procura regionale presso la corte dei conti della Calabria nel 1991 aveva aperto un'indagine sul danno erariale provocato dagli inquadramenti;

che la prefettura di Catanzaro, incaricata dalla procura regionale di effettuare l'istruttoria sul danno erariale, si è limitata a trasmettere solo gli atti forniti dal comune di Scandale, omettendo – tra l'altro – di controllare la loro genuinità e consentendo – dunque – l'archiviazione dell'indagine su documenti solo parziali ed in parte, falsi;

che la prefettura di Catanzaro segnalava le anomalie negli inquadramenti dei dipendenti comunali di Scandale con nota n. 1874/GAB del 20 giugno 1995, senza che gli organi del Ministero dell'interno intendessero prendere alcuna iniziativa per accertare ed eventualmente perseguire il danno erariale cagionato dagli inquadramenti illegittimi;

che il signor Giuseppe Giovinazzi ha denunziato tutti questi fatti e, per la parzialità delle informazioni fornite dalla prefettura di Catanzaro e dal sindaco di Scandale, è stato condannato in primo grado dal tribunale di Crotone per diffamazione a mezzo stampa, essendo attualmente in attesa di appello, con costituzione parte civile dei tre dipendenti illegittimamente inquadrati, patrocinati dall'avvocato Francesco Gallo, presidente del Coreco, che ha approvato gli inquadramenti illegittimi.

L'interrogante chiede inoltre di conoscere quali iniziative siano state intraprese per la correzione degli inquadramenti che risultano illegittimi, il recupero delle somme indebitamente percepite dai dipendenti inquadrati in livelli superiori e l'individuazione dei responsabili del dan-

no erariale cagionato con gli inquadramenti illegittimi e quali iniziative intenda intraprendere il Ministro in tali direzioni.

(4-07565)

(17 settembre 1997)

RISPOSTA. – Con deliberazione n. 6 del 18 febbraio 1980 il consiglio comunale di Scandale disponeva l'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 191 del 1979 in favore dei propri dipendenti attribuendo, in particolare, a Carvelli Iginio – responsabile ufficio contabilità – il V livello (confermando il precedente livello in godimento), a Rizzuto Giuseppe – responsabile ufficio demografico – il V livello (confermando il precedente) ed a Lucia Francesco – applicato di segreteria IV livello – il nuovo V livello, assegnando a quest'ultimo la responsabilità dei Servizi elettorali, lavori pubblici e segreteria.

A seguito della richiesta di chiarimenti effettuata dal Comitato regionale di controllo, veniva adottata la deliberazione n. 57, del 10 aprile 1980, con cui all'applicato di segreteria signor Lucia Francesco veniva riattribuito il IV livello.

Il CO.RE.CO. prendeva atto di entrambe le deliberazioni «Non rilevando vizi».

Con successiva deliberazione n. 186, del 13 novembre 1980, il consiglio comunale di Scandale procedeva nuovamente all'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 191 del 1979 in favore dei dipendenti Carvelli e Rizzuto, assegnando a questi ultimi il VI livello ed anche in questo caso il CO.RE.CO. «non rilevava vizi».

Con deliberazione n. 2, del 25 marzo 1981, veniva applicato il successivo contratto di lavoro dei dipendenti degli EE.LL., approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 810 del 1980, assegnando, in particolare, a Carvelli e Rizzuto l'VIII livello per adeguamento parametrico col vecchio VI livello del decreto del Presidente della Repubblica n. 191 del 1979. Al posto di applicato di segreteria veniva, invece, mantenuto il IV livello; in nota veniva precisato che tale posto risultava coperto da Lucia Francesco, al quale, «con deliberazione n. 30 del 6 marzo 1980 era stato attribuito il V livello ad personam».

Con deliberazione n. 205, del 30 novembre 1981, la giunta municipale di Scandale procedeva alla revoca degli inquadramenti suddetti, in quanto il Comitato regionale di controllo, nella seduta del 9 luglio 1981, aveva deciso di trasmettere alla prefettura di Catanzaro le deliberazioni n. 2 e n. 3 del 25 marzo 1981 per la richiesta di annullamento al Governo dei medesimi inquadramenti avvenuti «nell'inosservanza dell'articolo 22-*bis* della legge n. 153 del 23 aprile 1981».

La deliberazione di revoca veniva adottata in quanto il Ministero dell'interno non ritenendo, «stante la modesta portata dell'illegittimità segnata», opportuno azionare, nel caso di specie, l'eccezionale procedura di annullamento governativo, aveva invitato l'ente a rimuovere i provvedimenti illegittimi e ad adeguarsi alla normativa vigente.

Con deliberazioni n. 72 e n. 73, del 14 dicembre 1982, il comune di Scandale inquadrava nuovamente gli stessi dipendenti nell'VIII livello di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 810 del 1980, riproducendo in sostanza le stesse deliberazioni revocate.

Il Comitato regionale di controllo, dopo una richiesta di chiarimenti effettuata con ordinanze n. 1051 e n. 1052 del 13 aprile 1983, vistava senza rilievi le successive deliberazioni n. 38 e n. 39 del 2 maggio 1983, con cui venivano confermati i suddetti inquadramenti.

L'ufficio ministeriale competente, venuto a conoscenza della questione per il tramite del Comitato regionale di controllo, in data 3 gennaio 1984, inviava tutti gli atti in proprio possesso alla Procura generale della Corte dei conti per le determinazioni e le valutazioni di competenza, osservando che «nel caso in specie non erano intervenuti elementi nuovi e diversi che potessero giustificare la integrale riproduzione delle deliberazioni che hanno formato oggetto di revoca, o più propriamente di annullamento d'ufficio, di eliminazione degli atti per motivi di illegittimità».

A seguito dell'intervento della Procura generale della Corte dei conti risulta che l'ente aveva poi proceduto alla riattribuzione dei vecchi livelli ai dipendenti Carvelli e Rizzuto.

Con successiva deliberazione n. 36, del 25 febbraio 1987, il comune di Scandale proponeva alla C.C.F.L. la trasformazione dei posti occupati dai dipendenti Carvelli e Rizzuto nell'VIII qualifica funzionale. La Commissione, nella seduta dell'11 settembre 1991, non approvava la richiesta.

Essendo in atto finanziariamente non deficitario, il comune di Scandale non è soggetto ai controlli centrali sulla pianta organica; d'altro canto, con l'articolo 6, comma 17, della legge n. 127 del 1997 è stata concessa la possibilità agli enti locali di «sanare» gli inquadramenti irregolari del personale (in servizio) mediante l'espletamento di concorsi riservati per l'accesso alle superiori qualifiche.

Quanto all'eventuale recupero delle somme indebitamente percepite dagli interessati ed all'individuazione dei responsabili del danno erariale cagionato al comune, il Ministro dell'interno non dispone di alcun potere in merito, essendo la materia demandata alla specifica competenza della Corte dei conti.

Il Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile
NAPOLITANO

(4 luglio 1998)

MICELE. – *Al Ministro delle finanze.* – Premesso:

che i contribuenti lucani incontrano forti difficoltà per la risoluzione delle questioni relative alle attività espletate dal centro di servizio di Bari;

che tali difficoltà sono dovute maggiormente al disservizio che viene a crearsi per effetto dell'elevato numero dei controlli formali, che non consentono in tempi brevi l'emanazione di provvedimenti di sgravio, rimborsi, sospensioni e/o annullamento di atti per autotutela a seguito delle istanze prodotte dai contribuenti, con conseguente incremento del contenzioso tributario per le liti che ne scaturiscono anche per ipotesi risolvibili per via amministrativa;

che tale disservizio comporta un aggravio di spese per il contribuente, nonchè, per effetto delle disposizioni contenute nell'articolo 15 del decreto legislativo n. 546 del 1992, la possibile soccombenza dell'amministrazione finanziaria alle spese processuali;

che, ai sensi del citato articolo 40, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, la competenza territoriale dei centri di servizio può essere variata con decreti del Ministro delle finanze, su proposta del direttore generale del Dipartimento delle entrate;

che anche il comitato tributario di Basilicata, recentemente istituito, al fine di migliorare la qualità dei rapporti con il contribuente, di tutelarne i diritti e di semplificare le procedure di lavoro degli uffici, ha rappresentato al Ministro delle finanze la necessità della istituzione di un centro di servizio delle imposte dirette e indirette che abbia quale competenza territoriale la sola regione Basilicata,

si chiede di conoscere quale sia l'orientamento del Governo sulla questione sollevata e se si intenda provvedere alla istituzione del centro di servizio della Basilicata.

(4-10930)

(13 maggio 1998)

RISPOSTA. – Con l'interrogazione cui si risponde all'onorevole interrogante, nel lamentare l'assenza, nella regione Basilicata, del Centro di servizio, afferma che tale carenza comporterebbe rilevanti disagi per i contribuenti della regione, costretti a far capo al Centro di servizio di Bari, chiede di conoscere se si intenda istituire un centro di servizio che abbia competenza territoriale solo in Basilicata, avvalendosi della possibilità prevista dall'articolo 40 del decreto legislativo n. 287 del 1992.

Al riguardo si osserva, in via preliminare, l'articolo 40 del citato decreto legislativo nel confermare che il numero e le competenze territoriali dei centri di servizio corrispondono a quelli indicati dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1980, prevede che, con decreti del Ministro delle finanze, possa essere variata la competenza territoriale dei Centri di servizio, non facendo alcun riferimento alla possibilità di modificarne anche il numero.

Pertanto l'eventuale istituzione di nuovi Centri di servizio potrà essere disposta solo legislativamente.

Ciò premesso, il Dipartimento delle entrate ha osservato che le motivazioni addotte dall'onorevole interrogante a sostegno dell'opportunità di istituire un Centro di servizio in Basilicata non appaiono condivisibili, in quanto i Centri di servizio non sono aperti al pubblico e pertanto non costituisce un disagio, per i contribuenti della Basilicata, il fatto di ricadere nella competenza del Centro di servizio di Bari. Non può neanche ritenersi che l'istituzione di un nuovo Centro di sevizio potrebbe favorire una più celere trattazione delle dichiarazioni. Queste verrebbero infatti ridistribuite tra la nuova e la vecchia struttura che dovrebbe essere di conseguenza ridimensionata.

L intera operazione si tradurrebbe dunque in un mero trasferimento di competenze, senza alcun vantaggio in termini di velocità delle lavorazioni.

Ciò senza contare gli inconvenienti che tale ristrutturazione comporterebbe: il Centro di servizio di Bari si troverebbe infatti ad operare in locali sovra dimensionati rispetto alle esigenze, il personale eccedente dovrebbe essere ridistribuito, eccetera.

Ciò posto, l'istituzione di un Centro di servizio in Basilicata non appare opportuna in quanto, a fronte dei rilevanti oneri che dovrebbero essere a tal fine sostenuti, non si avrebbe alcun significativo vantaggio nè per l'Amministrazione finanziaria, nè per i contribuenti.

Il Ministro delle finanze

VISCO

(20 luglio 1998)

MILIO. – *Al Ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane.* – Premesso:

che nel corso della seduta della Camera dei deputati svoltasi il 9 marzo 1998 il Sottosegretario pro tempore per i lavori pubblici onorevole Mattioli ha affermato che le organizzazioni della proprietà che firmarono l'accordo con l'ex ministro Di Pietro «rappresentano il 92 per cento della proprietà in Italia» (dicesi novantadue per cento, non nove virgola due per cento);

che nella medesima seduta lo stesso sottosegretario Mattioli così si è espresso: «Mi volete dire, dunque, quale sarebbe l'atto di civiltà della finita locazione? Vi invito ad andare a ricercare questo aberrante istituto tra le legislazioni in materia dei paesi più avanzati!»,

si chiede di sapere:

in quali modi, e su quali attendibili fonti e statistiche, il Sottosegretario per i lavori pubblici abbia accertato – anche nella sua responsabilità di membro del governo – la percentuale del 92 per cento di cui sopra;

quali siano, nominativamente, gli Stati nei quali non esiste l'istituto della finita locazione.

(4-10273)

(25 marzo 1998)

RISPOSTA. – In merito alla interrogazione indicata in oggetto, il sottosegretario di Stato, onorevole Mattioli, rappresenta che la percentuale del 92 per cento da lui indicata è tratta dalla ricerca effettuata dal CNEL – VI Commissione, politiche settoriali: «Gli strumenti per una nuova politica del comparto delle abitazioni in locazione», 14 gennaio 1998, scheda di dettaglio n. 3.

Anche la sua seconda affermazioni è stata ripresa da una ricerca svolta dal CNEL e diretta dal professor Maurizio Coppo, contenente una comparazione tra le diverse legislazioni dei Paesi europei sulla casa.

Tale ricerca resa pubblica nel gennaio 1998, è stata svolta in collaborazione con il CECODHAS, organismo internazionale che riunisce le strutture che, nei vari Paesi, opera nel campo dell'edilizia.

Il Ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane
COSTA

(6 luglio 1998)

MONTELEONE, MANTICA, RECCIA, MARRI. – *Al Ministro per le politiche agricole.* – Premesso:

che la Suprema Corte di cassazione ha stabilito, con sentenza n. 9534/1997, che contro i contributi chiesti dai consorzi di bonifica sono competenti i tribunali civili e non le commissioni tributarie provinciali;

che, in particolare, la suprema Corte ha affermato che «i contributi in parola sono giuridicamente qualificabili siccome prestazioni professionali di natura pubblicistica rientranti nella categoria generale dei tributi... e, non essendo la materia espressamente attribuita dalla legge alla giurisdizione delle commissioni tributarie, essa appartiene a quella ordinaria e, in particolare, alla competenza dei tribunali»;

che, mentre la Corte di cassazione ha affermato la competenza dei tribunali civili, la Corte costituzionale, con sentenza n. 26/1998 ha stabilito esattamente il contrario, e cioè che i contributi richiesti dai consorzi non hanno le stesse caratteristiche dei tributi erariali;

che, con la stessa sentenza, la Corte costituzionale ha cancellato l'articolo 21 del regio decreto n. 215 del 1993 che non permetteva all'autorità giurisdizionale ordinaria di sospendere l'esecuzione dei ruoli esattivi nell'ipotesi in cui l'utente contestava la legittimità del contributo, bollando questa norma come «discriminatoria ed arbitraria»;

che, conseguentemente a tale decisione, ritorna la competenza per valore, ovvero la ricorribilità anche presso il giudice di pace per quanto concerne le cartelle esattoriali;

che con tale sovrapposizione di pronunce fra Cassazione e Corte costituzionale, che sanciscono princìpi totalmente opposti, si genera un'elevata confusione fra gli utenti dei consorzi di bonifica, che potrebbero così ricorrere contro quelli che a volte si configurano come pretestuosi contributi, anche se di minimo importo, in sede di giustizia civile, dove vige l'obbligo di assistenza da parte di un avvocato,

gli interroganti chiedono di sapere quali interventi si intenda adottare per consentire agli utenti dei consorzi di bonifica di esercitare compiutamente il loro diritto di opposizione a costi congrui, evitando così di aggiungere al danno di richieste pretestuose anche la beffa di spese molto maggiori rispetto alle cifre indebitamente richieste.

(4-10149)

(19 marzo 1998)

RISPOSTA. – Si osserva, in via preliminare, che l'incompetenza del Giudice di pace in materia di contributi consortili è stata più volte affermata nelle sentenze emesse dai Giudici stessi nelle diverse controversie ad essi sottoposte nel corso dell'ultimo anno.

Il principio cui deve farsi riferimento è infatti quello secondo il quale «le controversie tributarie che non sono specificamente indicate tra quelle devolute alle Commissioni tributarie, spettano al Tribunale ordinario ai sensi degli articoli 9 e 25 del codice di procedura civile», come affermato dalla Corte di cassazione nella sentenza 6902 del 30 luglio 1996.

Tale principio è stato ribadito dalla stessa Corte con la sentenza n. 9534 del 29 settembre 1997 che, dopo aver dichiarato la natura tributaria dei contributi di bonifica e aver rilevato che le cause in materia di imposte e tasse sono devolute alla competenza esclusiva del Tribunale (articolo 9, 1° comma del codice di procedura civile) con conseguente irrilevanza del valore della causa, ha dichiarato la competenza per materia del Tribunale.

Quanto alle decisione della Corte costituzionale richiamata dagli onorevoli interroganti, essa, avendo dichiarato incostituzionale il secondo comma dell'articolo 21 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, rende ammissibile lo strumento della sospensione cautelare della esecutorietà del ruolo esattoriale, ma la competenza in materia del Giudice di pace resta esclusa ai sensi degli articoli 669-*ter* e 669-*quater* del codice di procedura civile, che affidano tale competenza al Pretore.

Pertanto i consorziati che vogliano chiedere la sospensione della esecutorietà della cartella esattoriale dovranno comunque instaurare un giudizio dinanzi al Pretore.

Il Ministro per le politiche agricole
PINTO

(23 luglio 1998)

OCCHIPINTI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e di grazia e giustizia.* – Premesso che a firma dei consiglieri comunali di «Insieme per Capri», Enrico Romano, Maurizio Mauro e Margherita Moffa, è stato presentato al prefetto di Napoli, un esposto nel quale è stato denunciato il comportamento del sindaco di Capri, Costantino Federico, nell'esercizio delle sue funzioni nelle sedute consiliari;

considerata la richiesta dei suddetti consiglieri perchè si ripristini la legalità ed il corretto svolgimento dei lavori consiliari;

visto che il sindaco di Capri è stato raggiunto da provvedimenti della magistratura per atti compiuti in quanto amministratore,

si chiede di conoscere:

se risponda a verità quanto dichiarato dal sindaco e riportato dal quotidiano «Il Roma» del 17 febbraio 1998 e cioè che «i consiglieri della minoranza già si sono rivolti alla magistratura. Non possono pretendere di operare su due tavoli; da una parte la ricerca di un dialogo, dall'altra la richiesta di intervento alla magistratura»; «il sindaco precisa anche che le interrogazioni cui non ha risposto in consiglio comunale trattano argomenti oggetto di denunce alla magistratura e che ne parlerà – conclude – nella sede competente»;

se quanto riportato dalla stampa corrisponda al vero, i Ministri in indirizzo non ritengano che, per ammissione dello stesso sindaco, non possa essere ben amministrato il comune il cui sindaco stesso è di fatto limitato, si autocensura ed è reticente rispetto alle interrogazioni che gli vengono dalla minoranza i cui contenuti sono oggetto di indagine giudiziaria;

quali provvedimenti si intenda adottare per ripristinare legalità e democrazia a Capri.

(4-09763)

(19 febbraio 1998)

RISPOSTA. – Da accertamenti effettuati dalla competente prefettura è emerso che l'omesso inserimento all'ordine del giorno di alcuni argomenti, richiesto da un quinto dei consiglieri comunali di Capri, è dipeso da mero errore materiale dell'addetto all'ufficio.

Gli stessi argomenti sono stati discussi nella successiva seduta consiliare.

In ogni caso, non sembra che si siano verificate le condizioni per l'adozione di misure cautelari o interventi sostitutivi.

Il Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile
NAPOLITANO

(4 luglio 1998)

PAROLA, FALOMI. – *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* – Premesso:

che perdura una situazione di estrema precarietà riguardante la conduzione e la manutenzione degli impianti radar, di telecomunicazione, di logistica propri dell'Ente di assistenza al volo, precarietà causata dalla ricorrente proroga mensile del relativo contratto ormai scaduto da oltre tre anni;

che questo fatto incide negativamente sui livelli della sicurezza del volo in relazione alla incertezza imprenditoriale nella quale la società appaltatrice (Vitrociset spa) è costretta a vivere, incertezza che può comportare la distrazione di interesse da parte della suddetta società verso altri settori produttivi con la consegente diminuzione di investimenti, di addestramento del personale e di monitoraggio di eventi significativi per la sicurezza nel comparto di competenza;

considerato altresì il crescente disagio delle maestranze derivante dall'incertezza sulle prospettive occupazionali e professionali, disagio che sta sfociando in vertenze generali e su singoli aeroporti, con conseguente messa a rischio del corretto funzionamento degli impianti in relazione alla diminuzione dei necessari interventi sia manutentivi che correttivi e di presenziamento,

gli interroganti chiedono di sapere:

se si ritenga ammissibile la tecnica dilatoria adottata dal vertice dell'Ente nazionale di assistenza al volo che fa mancare l'atto conclusivo della procedura amministrativa inerente la gara pubblicata già esperita e conclusa a settembre 1996, peraltro seguita da un ulteriore esame di congruità dell'offerta economica, condotto con esito positivo da una commissione tecnica presieduta da un magistrato di corte d'appello;

se si ritenga di adottare iniziative urgenti per accertare la correttezza delle procedure amministrative poste in essere dai vertici dell'Ente nazionale di assistenza al volo nella fase di perfezionamento del contratto suddetto;

se si intenda dare corso a provvedimenti di vigilanza atti a richiamare il vertice dell'ente alle responsabilità manageriali, amministrative, penali che in via generale appartengono alla sua competenza e che in particolare debbono ritenersi riferite alla puntuale applicazione della recente legge di riforma dell'Ente nazionale di assistenza al volo.

(4-04478)

(27 febbraio 1997)

RISPOSTA. – A seguito della scadenza del contratto di manutenzione e di gestione globale degli impianti, l'Azienda autonoma di assistenza al volo (ora E.N.A.V.), con delibera 29 dicembre 1995, ha indetto tre procedure a licitazione privata con aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa; il bando di gara è stato pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed è stata data ulteriore pubblicità medinate avvisi su due quotidiani di diffusione nazionale.

Le tre procedure con prevista stipula di contratti di durata quinquennale hanno riguardato:

1. il servizio di manutenzione e gestione tecnico logistica degli impianti di assistenza al volo;

2. il servizio di manutenzione e conduzione dell'impiantistica di supporto ai sistemi di assistenza al volo;

3. la realizzazione di un magazzino centrale per la gestione, custodia e movimentazione delle parti di ricambio dell'ENAV.

Per quanto riguarda le procedure di cui al n. 1 e n. 3, l'unica concorrente per l'affidamento è risultata la società Vitrociset spa.

Pertanto:

con delibera del 28 giugno 1996, è stato approvato l'esperimento di una procedura negoziata con la Vitrociset, ai sensi dell'articolo 12*a)* del decreto legislativo n. 158 del 1995 per il servizio di cui al n. 1;

con delibera del 3 ottobre 1996, è stata approvata una procedura negoziata con la Vitrociset spa per il servizio di cui al n. 3.

Per quanto riguarda la procedura di cui al n. 2, con verbale di aggiudicazione del 9 dicembre 1996, Vitrociset è stata individuata come migliore offerente.

In considerazione di quanto sopra, l'ENAV ha ritenuto utile disciplinare il rapporto con Vitrociset – relativo a tutti e tre i servizi – in un unico contratto.

Prima che fosse avviata con la Società Vitrociset la negoziazione relativa ai servizi oggetto delle gare è entrata in vigore la legge 21 dicembre 1996, n. 665, concernente la trasformazione dell'AAAVTAG da azienda autonoma ad ente pubblico economico (ENAV). L'articolo 9 lettera *c)* prevede che il presidente dell'ENAV, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della stessa legge, stipuli con il Ministro dei trasporti e della navigazione di concerto con i Ministri del tesoro e della difesa, un contratto di programma finalizzato a definire «i servizi istituzionali da svolgere in proprio e quelli da concedere in appalto o in gestione a terzi; l'ente fino alla definizione del contratto di programma non assume impegni che vincolino l'applicazione del medesimo».

Le prestazioni ed i servizi oggetto del contratto concernono attività che potrebbero trovare regolazione nel contratto di programma ai sensi della disposizione ricordata sopra. Il contratto deve tenere conto, pertanto, dell'obbligo legale gravante sull'Ente di non assumere impegni che vincolino l'applicazione del contratto di programma.

Le prestazioni ed i servizi oggetto di negoziazione, imprenscindibili per la sicurezza del servizio di assistenza al volo, devono essere in ogni caso assicurati, oltre che nelle more della stipula del contratto di programma, anche per il tempo presumibilmente occorrente a dare attuazione allo stesso. Qualora il contratto di programma preveda una diversa configurazione dei servizi oggetto del contratto di manutenzione globale, l'ENAV intende riservarsi un tempo adeguato per essere in grado di realizzare tale diversa configurazione.

In considerazione di quanto sopra evidenziato l'ENAV ha richiesto ai Ministri competenti alla stipulazione del contratto di programma l'assenso all'avvio di una trattativa con la Vitrociset, previa opportuna riduzione della durata contrattuale, prevista nei bandi in cinque anni, al fine di adempiere al vincolo di legge (che non consente all'Ente di assumere impegni che vincolino l'applicazione del contratto di programma), soddisfacendo nel contempo le esigenze di continuità del servizio in condizioni di assoluta sicurezza.

Su tale quesito questo Ministero ed il Ministero del tesoro si sono espressi positivamente.

Tuttavia, va evidenziato che nel frattempo sono stati perfezionati i provvedimenti di nomina degli organi di amministrazione dell'Ente cui spetterà ogni valutazione e decisione sulla definizione del rapporto contrattuale con la Società Vitrociset, tenuto conto delle clausole che saranno inserite nel contratto di programma sopra citato con il quale dovranno essere individuati i servizi istituzionali da concedere in appalto o in gestione a terzi.

Il Ministro dei trasporti e della navigazione
BURLANDO

(18 luglio 1998)

PEDRIZZI. – *Al Ministro delle comunicazioni.* – Premesso:

che le cronache di stampa hanno riportato la notizia relativa alla imminente soppressione dell'ufficio postale ubicato in località S. Antuono nel comune di Ischia;

che l'eliminazione del predetto ufficio postale in una zona morfologicamente collinare rappresenterebbe un improvviso colpo ai diritti degli abitanti di S. Antuono che sarebbero costretti a percorrere molti chilometri prima di trovare uno sportello dell'Ente poste;

gli uffici delle poste e telecomunicazioni di S. Antuono servono anche i cittadini di Campagnano, ancor più distante dal centro, e di San Michele;

il Comune di Ischia, oltre ai residenti, ospita circa due milioni di turisti che contribuiscono ad aumentare la richiesta di servizi, già di per sè insufficienti rispetto alla domanda, e che, se si procedesse a ulteriori tagli, provocherebbe gravi problemi;

l'interrogante chiede al Ministro in indirizzo di sapere se è a conoscenza di tutto quanto sopra esposto e, del caso, se intenda intervenire al fine di evitare la soppressione dell'ufficio postale di San Michele nel Comune di Ischia. L'interrogante chiede altresì al Ministro in indirizzo di sapere se intenda adoperarsi nei modi e con i mezzi che riterrà più opportuni affinchè si proceda ad un potenziamento dell'ufficio postale medesimo, ampliando gli sportelli e il numero dei servizi, al fine di tutelare tutti gli utenti.

(4-09849)

(26 febbraio 1998)

RISPOSTA. – Al riguardo la società Poste italiane ha riferito di non avere, allo stato, alcuna intenzione di chiudere l'agenzia di San Michele in località San Antuono.

La predetta agenzia, ha precisato la società, verrà soltanto temporaneamente chiusa, e lo svolgimento del servizio trasferito presso l'agenzia di Porto d'Ischia, al fine di consentire l'esecuzione dei lavori di adeguamento alle disposizioni previste dal decreto legislativo n. 626 del 1994 sulla sicurezza e igiene nei posti di lavoro.

Il Ministro delle comunicazioni
MACCANICO

(18 luglio 1998)

PONTONE. – *Al Ministro delle comunicazioni.* – Premesso:

che a Napoli ormai da tempo si paventa la chiusura dell'ufficio postale n. 48 in corso Vittorio Emanuele considerando che l'amministrazione delle poste ha iniziato lo smembramento del personale, danneggiando l'effettuazione dei servizi postali che tale sede offre agli abitanti – soprattutto persone anziane – di questa zona del centro cittadino;

che oltre che per le eventuali operazioni postali come raccomandate e simili gli utenti si appoggiano a questa sede per il ritiro della pensione e per il pagamento di conti correnti relativi al consumo delle utenze;

che, pertanto, svolgendo tale sede un servizio a carattere monetario risulterebbe pericoloso per gli abitanti delle vicinanze allontanarsi ulteriormente visto che questa zona è isolata e quindi facilmente soggetta a scippi e rapine;

che l'ufficio postale più vicino è sito in via Pontano ed essendo troppo piccolo si manifesteranno problemi per contenere la moltitudine di persone che deriverebbe da questa chiusura;

che tale situazione oltre a rappresentare un'ulteriore inefficienza dell'organizzazione dello Stato procurerà disagi a persone anziane che dovranno sostenere sia lunghissime ed estenuanti file che l'onere di una lunga passeggiata alla ricerca di un ufficio postale,

l'interrogante chiede di sapere:

se quanto sopra esposto corrisponda a verità;

se si intenda intervenire immediatamente in modo da sensibilizzare l'amministrazione delle poste per evitare notevoli disagi alla popolazione del quartiere o a zone circostanti, ripristinando gli uffici postali precedentemente chiusi.

(4-10052)

(12 marzo)

RISPOSTA. – Al riguardo l'ente Poste italiane, ora società per azioni, ha riferito di aver posto, sin dal momento della costituzione in ente pubblico economico, una particolare attenzione al problema della razionale distribuzione del personale nel territorio al fine di raggiungere l'obiettivo del recupero di produttività oltre al contenimento dei costi.

La predetta società, nel precisare che la notizia circa la soppressione dell'agenzia postale di Napoli 48 risulta priva di fondamento, ha riferito di aver riattivato, in data 29 aprile 1998, nella nuova sede di corso Vittorio Emanuele n. 271, l'ufficio di Napoli succursale 28 recentemente chiusa per sfratto.

Il Ministro delle comunicazioni
MACCANICO

(18 luglio 1998)

PONTONE. – *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo.* – Premesso:

che risulta allo scrivente che, a partire dal settembre del 1997, l'assessore al commercio della regione Campania non ha rilasciato alcun nulla osta per impianti stradali di GPL, benchè l'ufficio competente abbia istruito, completato e inviato alla sua firma – espletati tutti i controlli di rito – innumerevoli pratiche perfettamente idonee al rilascio dell'autorizzazione definitiva;

che da dati statistici agevolmente verificabili risulta che lo sviluppo del settore autotrazione a GPL (carburante ecologico ed economico) in Italia è in forte crescita, in particolare nelle regioni settentrionali, mentre la Campania risulta in notevole ritardo;

che la situazione degli impianti stradali di GPL funzionanti al 31 dicembre 1997 è la seguente:

Campania 50 per 120.657 auto circolanti a GPL;
Puglia 77 per 96.319 auto circolanti a GPL;
Emilia-Romagna 241 per 176.610 auto circolanti a GPL;
Lombardia 304 per 134.100 auto circolanti a GPL;
Veneto 206 per 153.327 auto circolanti a GPL;

che la mancata adozione di atti deliberativi sulla materia in oggetto fa sorgere il sospetto che dietro l'inerzia dell'assessore regionale

al commercio si celi la tutela di interessi diversi rispetto alle reali esigenze del settore;

che il perdurare di questa situazione ostacola la nascita di benefici occupazionali, di cui la Campania ha urgente bisogno, valutabili in occasioni di lavoro per alcune centinaia di addetti suddivisi nei comparti relativi alla costruzione degli impianti e della gestione ordinaria, all'indotto che ne deriverebbe (trasporto GPL, manutenzione di impianti, eccetera); alle conseguenti attività commerciali e artigianali (bar, market, officine specializzate, eccetera),

l'interrogante chiede di conoscere se il Ministro in indirizzo intenda adottare provvedimenti, e quali, per far fronte all'atteggiamento dilatorio dell'assessore regionale al commercio che impedisce la realizzazione di investimenti valutabili in alcune decine di miliardi per la costruzione di distributori.

(4-10845)

(7 maggio 1998)

RISPOSTA. – Il decreto legislativo n. 32 dell'11 febbraio 1998, emanato in attuazione della legge n. 59 del 1997, ha completamente mutato il quadro legislativo di riferimento della distribuzione di carburanti per autotrazione, compreso il G.P.L..

In particolare, punto nodale della nuova disciplina è l'abolizione del regime concessorio per l'installazione degli impianti e l'individuazione del Sindaco quale autorità competente al rilascio della nuova autorizzazione per l'installazione degli impianti.

Vengono poi dettate norme transitorio fino al 31 dicembre 1999 al fine di consentire la ristrutturazione della rete esistente. Per quanto poi riguarda specificatamente il G.P.L. è previsto che in tale fase transitoria non si applichino alle installazioni per tale tipo di carburanti le ben più severe norme previste per gli altri carburanti, fermo restando il rispetto delle norme programmatiche regionali.

Da quanto sopra esposto discendono varie conseguenze direttamente collegate a quanto richiesto dall'onorevole interrogante:

la regione non ha più competenze amministrative in materia di distribuzione carburanti, compreso il G.P.L.;

la regione conserva unicamente potestà programmatoria in materia e, in tale ambito, può solamente stabilire i criteri generali cui i Comuni devono attenersi nel rilascio delle singole autorizzazioni.

In definitiva, pertanto, spetta esclusivamente ai comuni l'attivazione amministrativa sulla materia e la Regione non dovrebbe in futuro più frapporre ostacoli.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo
BERSANI

(16 luglio 1998)

RIPAMONTI. – *Al Ministro dell'ambiente.* – Premesso:

che ai piedi del monte Resegone, in un'area ubicata nal comune di Lecco (località «Magnodeno»), è in atto un'attività di escavazione ad opera della Gnecchi-Donadoni spa che ha inciso pesantemente ed irrimediabilmente sul paesaggio di manzoniana memoria;

che l'area suddetta è di elevatissimo pregio ambientale ed è soggetta a vincolo paesaggistico ed idrogeologico;

che una parte, corrispondente a 130.000 metri quadrati, dell'area ora destinata a cava venne sottoposta a rimboschimento agli inizi degli anni '60 dall'allora proprietario, signor Omero Monticelli, usufruendo di un cospicuo contributo statale in conto capitale concesso dall'ex ispettorato dipartimentale delle foreste di Como;

che in risposta ad una interrogazione della comunità montana del Lario orientale (protocollo n. 78 del 19 gennaio 1989) la Gnecchi-Donadoni spa affermava che «i lavori per l'attività estrattiva sono stati realizzati entro i limiti dei decreti autorizzati e non hanno raggiunto ne minacciato un bosco di conifere»;

che il bosco in questione è scomparso;

che a seguito di una segnalazione della sezione del Lario orientale del WWF Italia inoltrata il 20 giugno 1990 il Corpo forestale dello Stato prese i seguenti provvedimenti:

comunicazione della notizia di reato a norma dell'articolo 347 del codice penale per violazione dell'articolo 7 della legge n. 1497 del 1939, in quanto l'area risultava vincolata ai sensi dell'articolo 1, lettera *g)*, della legge n. 431 del 1985;

elevazione di processo verbale per violazioni al regio decreto-legge n. 3267 del 1923 e all'articolo 2 delle prescrizioni di massima e di polizia forestale allora vigenti, non essendo stato osservato il decreto di autorizzazione in terreno sottoposto a vincolo idrogeologico n. 202 del 12 luglio 1985 rilasciato dalla comunità montana del Lario orientale, che tra l'altro prescriveva quale condizione irrinunciabile per procedere ai lavori di coltivazione della cava, il mantenimento del bosco d'alto fusto, nonchè l'esclusione dei necessari lavori colturali,

si chiede di sapere:

a quali condizioni venne assegnato il finanziamento pubblico per il rimboschimento al signor Omero Monticelli e se tali condizioni siano state rispettate;

quali siano state le sorti del bosco in questione;

quale seguito abbiano avuto i provvedimenti presi dal Corpo forestale dello Stato;

se i lavori di coltivazione della cava stiano avvenendo nel rispetto della legge e delle convenzioni stipulate con gli enti locali;

se i decreti di autorizzazione rilasciati dagli enti locali alla Gnecchi-Donadoni spa siano conformi alla legge e contemplino la prescrizione della salvaguardia del rimboschimento.

(4-08314)

(5 novembre 1997)

RISPOSTA. – Con decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11 e con il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 614, le funzioni amministrative statali in materia di agricoltura e foreste, di caccia e di pesca nelle acque interne dall'ex Ministero Agricoltura e Foreste, venivano trasferite alle regioni a statuto ordinario.

La regione Lombardia, competente in materia, ha emanato apposita legge Forestale (5 aprile 1976, n. 9, modificata ed integrata con legge regionale 22 dicembre 1989, n. 80) con la quale sono state conferite deleghe alle Comunità Montane ed alle Amministrazioni Provinciali, mentre i compiti istruttori prima attribuiti ad Ispettorati Ripartimentali successivamente venivano affidati ad Uffici regionali dislocati nei capoluoghi di Provincia.

Il Corpo Forestale dello Stato cui sono stati demandati nel 1990, compiti di vigilanza, prevenzione e repressione del danno ambientale in materia, è intervenuto tempestivamente, segnalando alle competenti autorità statali e regionali le inosservanze alle prescrizioni previste dall'articolo 7, legge n. 1497 del 1939, contenuta nel provvedimento rilasciato dalla regione Lombardia – Assessorato al territorio – Servizio Beni Ambientali.

La Provincia di Lecco, ha comunicato che la ditta Gnecchi-Donadoni SPA è stata regolarmente autorizzata, con deliberazione della Giunta provinciale n. 270 del 5 ottobre 1995, alla prosecuzione-ampliamento sino al 28 luglio 1999 dell'attività estrattiva della cava «vaiolo» sita in comune di Lecco.

La citata autorizzazione è conforme alle previsioni e prescrizioni del Piano cave e prevede il recupero ambientale nonchè il rimboschimento dell'area di cava stessa.

Il Sottosegretario di Stato per l'ambiente
CALZOLAIO

(20 luglio 1998)

RIPAMONTI. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali.* – Premesso che in data 11 novembre 1997 il consiglio comunale di Cassano D'Adda (Milano) ha approvato, a seguito delle perquisizioni avvenuta a Busto Arsizio presso 40 abitazioni, una mozione

firmata dal gruppo consiliare Lega nord per l'indipendenza della Padania, che, a seguito di premesse e considerazioni, afferma:

«... Il gruppo consiliare della Lega Nord per l'indipenenza della Padania:

esprime la propria solidarietà ai cittadini vittime del comportamento arrogante delle autorità italiane;

esprime la propria condanna verso un atto di violenza che, se trascurato, può innescare un processo di persecuzione ai cittadini indifesi, finalizzato all'oppressione degli ideali di libertà e di indipendenza dei popoli;

riconferma l'intenzione di adoperarsi finchè le proprie azioni siano finalizzate al perseguimento dell'indipendenza della Padania, obiettivo unico del movimento rappresentato;

chiede che il consiglio comunale condanni un tale atto di repressione della libertà dei cittadini, colpevoli solamente di aver aderito ad un movimento politico legalmente rappresentato in Parlamento»,si chiede di sapere:

se non si ritenga illegittimo che il consiglio comunale di Cassano D'Adda voti una mozione che impegna unicamente il gruppo consiliare della Lega Nord e non l'intero organo istituzionale;

se la formulazione «esprime la propria solidarietà ai cittadini vittime del comportamento arrogante delle autorità italiane» possa essere interpretata come una separazione tra le autorità italiane ed i cittadini (che si presume siano di un'altra nazionalità) nella considerazione che le autorità in quanto italiane siano per definizione autoritarie;

se non si ritenga che l'obiettivo politico dell'indipendenza della Padania non possa essere annoverato tra gli obiettivi istituzionali ed amministrativi del consiglio comunale di Cassano D'Adda;

se non si preveda di richiamare gli organi istituzionali decentrati dello Stato ad un maggiore controllo sugli atti e sulle procedure adottate nel consiglio comunale di Cassano garantendo il rispetto dei principi di unità, di solidarietà e di rispetto degli organi istituzionali sanciti dalla Costituzione.

(4-08941)

(16 dicembre 1997)

RISPOSTA. – L'approvazione delle mozioni consiliari non è sottoposta ad alcuna forma di controllo da parte degli oragni dello Stato.

Il Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile

NAPOLITANO

(4 lugio 1998)

SARACCO. – *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* – Premesso:

che in data 26 marzo 1998 il quotidiano «Corriere della Sera» riportava la notizia di una donna ossigeno-dipendente non ammessa al volo Napoli-Milano perchè aveva con sè un contenitore portatile di ossigeno liquido;

che a causa di ciò detta persona non potè effettuare un trapianto polmonare presso l'ospedale di Milano-Niguarda ove era stata chiamata con la massima urgenza, con grave nocumento per il proprio stato di salute;

che l'Alitalia ammette a bordo questo tipo di passeggeri solo a condizione che prenotino con largo anticipo il viaggio e siano disposti a pagare un doppio biglietto, adducendo la giustificazione che occorre tempo per installare l'apposita bombola omologata di ossigeno compresso e che ciò comporta l'occupazione dello spazio equivalente ad un altro posto-persona;

che l'avvento dell'ossigeno liquido e la possibilità di usarlo in leggeri contenitori portati a tracolla dallo stesso paziente hanno, di fatto, reso anacronistico il sistema dell'Alitalia;

che all'Alitalia è stato richiesto di adeguarsi alla nuova realtà previo l'espletamento delle prove e dei controlli ritenuti opportuni;

che in data 23 gennaio 1997 il Ministero dei trasporti e della navigazione nominò apposita commissione che, dopo l'alacre lavoro dei primi sei mesi, da molto tempo non si riunisce perchè è in attesa delle prove tecniche sul contenitore portatile di ossigeno liquido, da effettuarsi presso l'aeroporto di Pratica di mare, prove delle quali finora nulla, purtroppo, è dato di conoscere;

che le persone ossigeno-dipendenti sono circa 25.000 in Italia e con i leggeri contenitori di ossigeno liquido portati a tracolla possono condurre una normale vita di relazione,

si chiede di sapere quali provvedimenti si intenda adottare affinchè la commissione nominata dal Ministro dei trasporti e della navigazione possa sollecitamente disporre dei risultati delle prove tecniche sul contenitore portatile di ossigeno liquido, che si auspicano favorevoli, cosicchè l'Alitalia possa ospitare a bordo dei propri aerei le persone ossigeno-dipendenti alla stregua di qualsiasi normale passeggero.

(4-10549)

(10 aprile 1998)

RISPOSTA. – Nel gennaio 1997 pervenne allo scrivente una richiesta da parte dell'AMOR (Associazione milanese di ossigenoterapia riabilitativa) per un esame relativo alla possibilità di trasporto di pazienti ossigenodipendenti con contenitore di ossigeno liquido individuale.

La Direzione generale dell'Aviazione civile del Ministero dei trasporti e della navigazione, comprendendo l'alto significato sociale della problematica relativa, decise di procedere alla costituzione di una com-

missione tecnico-scientifica di alto profilo per studiare il problema in tutte le sue implicazioni.

Tale commissione venne costituita in data 23 gennaio 1997 e, nel successivo 3 febbraio iniziò i lavori con ritmi serrati onde cercare una soluzione al problema. Venivano avviati i contatti con le Aviazioni Civili estere e con l'ICAO. Venivano inoltre contattate compagnie di trasporto pubblico passeggeri nazionali per un confronto sulla possibilità di trasporto di ossigenodipendenti.

Le due ipotesi di lavoro prese in considerazione riguardarono l'uso di ossigeno gassoso e di quello liquido. Si considerò un tempo medio di volo di circa 2 ore calcolando di conseguenza l'autonomia di ossigeno necessaria.

Premesso che sugli aeromobili di linea sono disponibili due sistemi di ossigeno gassoso, quello relativo alle maschere di emergenza in caso di volo ad altitudini elevate o di improvvisa depressione e le bombole di ossigeno terapeutico di limitata autonomia, non si ritenne di seguire questa soluzione.

Venne esaminata di seguito l'ipotesi di bombole supplementari da installare a bordo di aeromobili di linea. Questo avrebbe comportato un notevole sacrificio di posti paganti in quanto, considerato l'alto ingombro delle bombole di ossigeno gassoso occorreva lasciare libere varie file di posti avanti e dietro rispetto agli ossigenodipendenti. Il costo del trasporto sarebbe, però divenuto insostenibile.

Successivamente si lavorò, in accordo con la scuola Alitalia di Alghero, sull'ipotesi di uso per il trasporto di ossigenodipendenti del velivolo PA 42 Cheyenne con capacità di trasporto di sei persone più un accompagnatore medico.

Venne interessato, a cura della società Alitalia, il RAI e la ditta PIPER per lavori di adattamento della cabina passeggeri per l'installazione di bombole di ossigeno gassoso. Nel contempo vennero fatti studi sul coefficiente di eventuale saturazione della cabina a seguito dell'erogazione di ossigeno. Venne riscontrato un indice accettabile di rischio e d'accordo con l'Alitalia vennero avviate le procedure per la trasformazione.

L'Alitalia, considerata l'importanza sociale del progetto, si era dichiarata disponibile a far sì che il prezzo venisse stabilito dall'AMOR, direttamente interessata al riguardo. Tale soluzione, peraltro, non venne ritenuta accettabile dalla medesima associazione.

D'altra parte, l'idea di interessare i lavoratori dell'aeronautica militare di Pratica di Mare non venne più ritenuta percorribile, in quanto in data 11 aprile 1997 la società Alitalia trasmise alla Commissione la normativa IATA/ICAO, che in campo mondiale considera pericoloso il trasporto su aeromobili di linea di contenitori di ossigeno liquido, per ragioni precise di sicurezza nel trasporto aereo. Tale divieto, infatti, risulta sancito alla parte 5, paragrafo 2.1 del manuale ICAO «Technical instruction for the safe transport of dangerous goods» e al relativo para-

grafo 9.3.1 del manuale IATA «Dangerous goods regulations» ove viene espressamente evidenziato che merci pericolose non devono essere trasportate in cabina occupata da passeggeri, salvo le eccezioni previste dalla stessa normativa, fra le quali non figurano i contenitori ad ossigeno liquido.

Si rappresenta, infine, che una identica richiesta, avanzata in sede ICAO dall'Aviazione Civile tedesca è stata unanimemente respinta.

Il Ministro dei trasporti e della navigazione
BURLANDO

(20 luglio 1998)

SERVELLO. – *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* – Avendo appreso dalla stampa locale che l'acquisizione della cartiera Saffa, sita in Ponte Nuovo, frazione di Magenta (Milano), da parte della Reno De Medici, debba costare il posto a 70 lavoratori tra impiegati ed operai;

Premesso:

che nella zona la situazione occupazionale non può certo dirsi positiva; infatti solo negli ultimi mesi la multinazionale Nestlè ha deciso di chiudere gli stabilimenti siti in Abbiategrasso ed in Cornaredo e che quest'ultima notizia, cioè l'ulteriore riduzione occupazionale di ben 70 persone a Saffa, mette grave e concreta preoccupazione in tutti gli abitanti del territorio e nei rappresentanti istituzionali; lo scrivente aggiunge che nell'azienda i lavoratori sono scesi in sciopero per protestare contro i tagli annunziati e già in discussione tra le parti presso la sede di Assolombarda in Milano;

che al momento, stando alle notizie di fonte sindacale ed aziendale, pare che l'azienda Saffa, recentemente acquisita dalla Reno De Medici, necessiti, per rimanere competitiva sul mercato del lavoro, di una ristrutturazione interna;

che allo scrivente pare perlomeno contraddittorio che il costo della ristrutturazione ricada unicamente sulle spalle dei lavoratori dipendenti, molti dei quali si trovano in un'età tale per cui la loro riconversione sul mercato del lavoro pare di difficile soluzione,

si chiede di sapere se non si ritenga che per l'azienda Saffa ricorrano le condizioni per la concessione dello *status* di cassa integrazione speciale prevista dalla legge vigente proprio per le aziende in fase di riorganizzazione.

(4-07923)

(7 luglio 1997)

RISPOSTA. – In relazione all'atto di sindacato ispettivo di cui all'oggetto si comunica quanto riferito dal Servizio ispezione del lavoro della Direzione provinciale di Milano e dalla Direzione generale della previdenza e assistenza sociale.

La società Saffa, cui fa riferimento l'interrogazione parlamentare, ricopre attualmente la funzione di *holding* a cui fanno capo diverse società e tra queste la Sarriò S.A.

La società Sarriò aveva programmato un articolato piano di riorganizzazione la cui attuazione è stata perfezionata con verbale di accordo del 23 ottobre 1997 stipulato presso la Direzione generale dei rapporti di lavoro di questo Ministero.

In seguito la ditta Sarriò è entrata a far parte del gruppo Reno De Medici ed ha inoltrato alla Direzione generale della previdenza e assistenza sociale la documentazione istruttoria tesa ad ottenere l'approvazione di un programma di riorganizzazione aziendale con decorrenza 5 gennaio 1998 e scadenza 4 luglio 1999 che prevede la sospensione di un numero di entità complessivamente non superiore a 62 su un organico di 338 lavoratori.

L'intervento di Cassa integrazione guadagni straordinaria è stato richiesto per l'ufficio commerciale di Aprilia (Latina) e la sede direzionale di Magenta (Milano).

È stata, pertanto, predisposta dalla Direzione generale della previdenza la relazione tecnica inerente alle modalità di attuazione del programma di riorganizzazione da parte delle società istante presso entrambe le unità interessate alla CIGS, trasmessa in data 5 maggio 1998 al Comitato tecnico di cui all'articolo 19, comma 5, della legge n. 41 del 1986 per il prescritto parere. Sulla base del suddetto parere, potrà essere adottato il provvedimento ministeriale di definizione dell'istanza.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
TREU

(9 luglio 1998)

SERVELLO, MULAS, FLORINO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e delle comunicazioni.* – Premesso:

che in data 25 luglio 1990 è stato bandito il concorso interno per titoli professionali (decorrenza 1986-90), a carattere nazionale, a complessivi 242 posti (94 dei quali destinati al compartimento del Lazio) per la nomina alla qualifica funzionale di geometra capo (ottava qualifica);

che l'articolo 8, comma 5, del bando di concorso afferma che «... i vincitori che si trovino applicati, da data non posteriore al bando di concorso, alle mansioni della nuova qualifica in uno dei posti da assegnare messi a concorso, hanno diritto alla conservazione del posto...»;

che con nota del 16 aprile 1994, il dottor ingegner Paolo Nigro, direttore dell'ufficio IV lavori e patrimonio della direzione compartimentale del Lazio, dichiarava che «... con la presente e ad integrazione

della precedente dichiarazione, visti gli atti d'ufficio, i sottoindicati dipendenti hanno svolto di fatto, ininterrottamente, le mansioni di geometra capo, nel periodo indicato a fianco di ciascun nominativo:

geometra coordinatore Carlo Alcamo dal 1° luglio 1977 a tutt'oggi;

geometra coordinatore Angelo Russo dal 27 agosto 1977 a tutt'oggi;

geometra coordinatore Silvio Spalloni dal 1° marzo 1977 a tutt'oggi;

geometra coordinatore Mauro Tiberi dal 27 agosto 1977 a tutt'oggi;

che con nota del direttore dell'ufficio IV lavori, direzione compartimentale delle poste del Lazio protocollo n. COMP/IV/SEGR/94/CAP del 5 settembre 1994, consegnata in pari data, a mano, al geometra Carlo Alcamo è stato notificato «... quale vincitore del concorso...» l'invito ad accettare la nomina di geometra capo (ovvero a rinunciare) presso la sede assegnata (direzione compartimentale Abruzzo-Pescara), entro il 6 settembre 1994;

che il geometra Carlo Alcamo, non potendo accettare la sede di Pescara per il fatto che l'Ente aveva disposto il trasferimento «con effetto immediato», con dichiarazione del 6 settembre 1994 (cioè il giorno seguente a quello in cui gli era stato notificato l'esito del concorso) ha rinunciato all'assegnazione della predetta sede, anche perchè edotto del fatto che, una volta accettata la nomina e la sede di nuova destinazione, non avrebbe potuto rinunciarvi, pena la perdita del diritto alla conservazione del posto presso la sede di Roma;

che il geometra Carlo Alcamo, ritenendosi titolare del pieno diritto di prelazione, con la qualifica di geometra capo (ottava qualifica), del posto già occupato presso la sede di Roma, ha chiesto alla direzione centrale del personale, nonchè alla divisione I, sezione I (senza alcun esito) che venissero riesaminati le graduatorie ed i relativi risultati del concorso, palesemente illegittimi, in quanto l'Ente aveva arbitrariamente interpretato l'articolo 8, comma 5, del bando di concorso, favorendo soggetti che non avevano il possesso dei requisiti per esercitare il diritto di prelazione (ad essi, invece, riconosciuto);

che la commissione centrale per il personale, dopo aver riscontrato l'effettivo svolgimento di fatto delle mansioni superiori svolte dal geometra Carlo Alcamo (e ciò sulla base documentata di titoli di merito consistenti in oltre 500 atti probatori), ha inviato al geometra Carlo Alcamo la seguente nota (protocollo n. 17136 del 14 aprile 1995): «... si partecipa che per quanto riguarda il mancato riconoscimento del diritto di prelazione alla conservazione del posto, l'attestato presentato dalla signoria vostra al momento della assegnazione della sede non conferiva titolo al riconoscimento della prelazione in quanto la signoria vostra pur risultando applicato a mansioni di geometra capo da data anteriore a

quella del bando di concorso (25 luglio 1990), le aveva interrotte in data 1º dicembre 1991...»;

che la data di interruzione delle mansioni superiori innanzi evidenziata (1º dicembre 1991) in realtà si riferisce alla cessazione dei benefici economici previsti dall'articolo 42 della legge 22 dicembre 1981, n. 797, e non certo allo svolgimento delle mansioni superiori (come risulta inconfutabilmente dalla documentazione agli atti concorsuali e dal punteggio conseguito); peraltro il rilievo formulato si colloca «dopo la data di emanazione del bando di concorso»;

che è un fatto conclamato che alcuni dei soggetti, vincitori del concorso e assegnati alla sede di Roma, risultano aver svolto mansioni superiori solo a partire dal 16 ottobre 1990, dopo la data del bando di concorso 25 luglio 1990), e, quindi, pur non essendo in possesso del requisito fondamentale (per esercitare il diritto di prelazione) richiesto dall'articolo 8, comma 5, dello stesso bando di concorso;

che un altro geometra, risultato tra i vincitori del concorso ed assegnato alla sede di Roma, non aveva svolto le mansioni superiori per tutta la durata del servizio di leva e perciò, ai fini della posizione nella graduatoria del concorso, avrebbe dovuto subire una riduzione del punteggio proporzionale alla effettiva assenza dallo svolgimento – di fatto – delle mansioni superiori per il periodo di permanenza nel servizio di leva;

che dopo la forzosa rinuncia alla sede di Pescara, determinata dall'atteggiamento vessatorio dell'Ente, ed i riprovevoli silenzi degli organi interni aditi, il geometra Carlo Alcamo si è visto costretto a richiedere la tutela pretorile, così come previsto dall'articolo 10 del decreto-legge n. 487 del 1993, convertito dalla legge n. 71 del 1994;

che attualmente il geometra Carlo Alcamo continua a svolgere di fatto, presso la sede Lazio di Roma, le funzioni di geometra capo, pur senza i riconoscimenti funzionali ed economici (ottava qualifica), a lui dovuti anche per gli anni pregressi;

che l'operato delle Poste italiane *(ante* e *post legem* n. 71 del 1994) si appalesa illegittimo e viziato da:

violazione della normativa del bando di concorso (che costituisce, per costante giurisprudenza, *lex specialis*);

violazione della normativa sullo smaltimento dei rifiuti con il mancato riconoscimento dell'incarico speciale svolto dal geometra Alcamo a far data dal 1984;

violazione dell'articolo 2103 del codice civile, che impone al datore di lavoro di assegnare al lavoratore il posto quando quest'ultimo abbia svolto mansioni superiori per il tempo stabilito da tale norma;

violazione dell'articolo 6, comma 5, del decreto ministeriale 1º agosto 1986, n. 256, che prevede il mantenimento delle funzioni superiori a favore del personale che, di fatto, le avesse svolte fino al 16 maggio 1980;

violazione dell'articolo 38, comma 7, del contratto collettivo nazionale di lavoro (emanato in attuazione dell'articolo 6 della legge 13 maggio 1985, n. 190) che stabilisce: «... l'assegnazione temporanea del dipendente a mansioni proprie della categoria quadri, ovvero a mansioni dirigenziali, che non sia avvenuta in sostituzione dei lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto, diviene definitiva quando si sia protratta per un periodo superiore a sei mesi...»;

gravissima disparità di trattamento, per non aver concesso al geometra Alcamo la «remissione in termini» per l'accettazione della nomina e della destinazione già rinunciate; è infatti accaduto che, con circolare n. 21 del luglio 1995, l'area centrale personale organizzazione ha reso noto a tutte le sedi filiali ed aree di aver disposto il rientro nella originaria sede di applicazione dei dipendenti vincitori dei concorsi già assegnati ad altre sedi, a seguito di che l'Ente ha favorevolmente accolto solo alcune delle istanze ed escluse altre, tra cui quella del geometra Alcamo;

sviamento gravissimo nell'esercizio del potere, per l'evidente sintomaticità di comportamenti dell'Ente tesi a conseguire fini diversi a quelli dettati dalla legge;

lesione dei princìpi della *par condicio* o della massima partecipazione, che reggono ogni procedimento di confronto concorrenziale;

che per casi analoghi (geometri Fulvio Iadanza e Silvio Spalloni) il pretore del lavoro di Roma dottor Paolo Sordi, all'udienza del 1° ottobre 1996, ha pronunciato sentenza di condanna delle Poste italiane all'inquadramento dei ricorrenti nell'ottava qualifica funzionale e ha dichiarato la illegittimità della nomina presso sedi diverse da Roma,

gli interroganti chiedono di conoscere:

se si ritenga doveroso ed urgente disporre la rimozione delle cause di illegittimità denunciate per il concorso interno, per titoli professionali, a 242 posti per la nomina alla qualifica di geometra capo (ottava qualifica), bandito il 25 luglio 1990 e censurate dal giudice del lavoro (adito da alcuni concorrenti) 1° ottobre 1996;

se non si ritenga di reintegrare il geometra Carlo Alcamo nella qualifica di geometra capo (ottava qualifica) con il trattamento economico corrispondente e con l'assegnazione della sede Lazio di Roma;

se non si ritenga di risarcire il geometra Carlo Alcamo nella misura non inferiore alla differenza tra la retribuzione globale di fatto percepita e quella che avrebbe dovuto percepire quale geometra capo, sino al momento della effettiva reintegrazione nell'ottava qualifica funzionale, con interessi, rivalutazione e clausole di legge;

se non si ritenga di individuare e perseguire le responsabilità sottese ai comportamenti censurati e censurandi dal giudice del lavoro;

se non si ritenga di promuovere, a carico dei dirigenti «incapaci», azione di ristoro per i danni erariali.

(4-07945)

(8 ottobre 1997)

RISPOSTA. – Al riguardo, nel far presente che si risponde per incarico della Presidenza del Consiglio dei ministri, si ritiene opportuno premettere che a seguito della trasformazione dell'ente Poste italiane in società per azioni il Governo non ha il potere di sindacare l'operato della suddetta società per la parte riguardante la gestione aziendale che, come è noto, è competenza specifica degli organi statutari.

Ciò premesso si comunica che la società Poste italiane interessata in merito a quanto rappresentato dall'onorevole interrogante nell'atto parlamentare in esame – ha significato che la controversia relativa alla integrazione nella qualifica di geometra capo, con il trattamento economico corrispondente e l'assegnazione alla sede del Lazio riguardante il geometra Carlo Alcamo, è stata definita con conciliazione in sede giudiziale.

Pertanto, come risulta dal verbale sottoscritto dalle parti in data 24 novembre 1997, è stata riconosciuta al signor Alcamo la classificazione nell'area quadri di 1° livello giuridicamente ed economicamente da 1 luglio 1995 con assegnazione alla sede Lazio ed attribuzione del diritto alle differenze retributive stipendiali fra tale area e l'area quadri di 2° livello e delle differenze relative all'indennità di funzione calcolata nella misura base con interessi legali e rivalutazione monetaria.

Il Ministro delle comunicazioni

MACCANICO

(23 luglio 1998)

SPECCHIA. – *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* – Premesso:

che il traffico aereo rischia una nuova paralisi a causa della proclamazione di uno sciopero dei dipendenti del Centro regionale di assistenza al volo (CRAV) di Brindisi;

che un pacchetto di dodici ore di sciopero è stato concordato dalle associazioni di categoria con riserva di calendarizzare l'attuazione dello sciopero nell'ipotesi che l'Ente nazionale di assistenza al volo (ENAV) non avvii il confronto richiesto;

che alla base dell'agitazione vi sono quattro punti da mesi al centro di una vertenza tra il CRAV e l'ENAV ed in particolare:

l'attuazione degli accordi già sottoscritti e tecnicamente definiti, uno dei quali riguarda la riorganizzazione della gestione degli spazi aerei;

l'urgente riordinamento degli organici;

la tutela per il mantenimento dei diritti acquisiti, così come è stato stabilito per gli insegnanti, per coloro il cui pensionamento è stato differito di sei mesi con un provvedimento interno Enav;

la richiesta di una svolta decisiva nell'organizzazione del settore ponendo fine a tutte le situazioni generate da provvedimenti tampone,

si chiede di sapere dal Ministro in indirizzo quali urgenti provvedimenti intenda adottare per dare una risposta esaustiva alle richieste innanzi indicate e per il rilancio del CRAV di Brindisi.

(4-06265)

(4 giugno 1997)

RISPOSTA. – La riorganizzazione della gestione degli spazi aerei è stata oggetto di esame da parte di un'apposita commissione che ha già definito modalità e tempi per la realizzazione del trasferimento degli spazi aerei Calabria e Sicilia orientale da Roma/ACC a Brindisi/ACC, sino al livello di volo 285; le organizzazioni sindacali si sono espresse favorevolmente sui lavori della commissione.

In merito alle carenze di personale, nel Centro regionale di controllo di Brindisi è insufficiente sia il personale tecnico che amministrativo ed operativo; negli ultimi anni, inoltre, a seguito delle numerose istanze di pensionamento avanzate dal personale operativo di tutto il territorio nazionale, si è registrata inoltre un'ulteriore carenza di personale con qualifica CTA.

Per il ripianamento organico di quest'ultimo è prevista, comunque, l'assunzione di circa 100 unità e, nel piano di assegnazione, saranno tenute in debita considerazione le necessità relative al fabbisogno del CRAV di Brindisi.

Per quanto attiene ai provvedimenti adottati dall'Enav per fronteggiare la molteplicità delle domande di dimissioni dall'impiego presentate dal personale operante nei vari siti aeroportuali, si rappresenta che il differimento dell'effetto estintivo del rapporto di lavoro, stabilito con delibera 18 aprile 1997, n. 53/AS, trova la sua motivazione nell'impossibilità di provvedere alla immediata sostituzione di tutto il personale interessato, tenuto conto che l'accoglimento delle richieste di collocamento in quiescenza avrebbe comportato una serie di «vuoti» operativi concentrati nel periodo luglio-agosto dove è richiesta la massima resa del servizio.

Per quanto sopra, ai sensi dell'articolo 97 del Regolamento del personale, l'Ente si e trovato costretto a posticipare le istanze in argomento al 31 ottobre 1997.

Il Ministro dei trasporti e della navigazione

BURLANDO

(20 luglio 1998)

THALER AUSSERHOFER. – *Al Ministro delle finanze.* – Premesso:

che un terreno inserito dal piano regolatore in un'area edificabile fino alla delibera del piano di attuazione non ha altra possibilità di essere utilizzato se non per verde agricolo;

che tra l'approvazione del piano regolatore e la delibera del piano di attuazione passano diversi anni,

si chiede di conoscere la misura dell'ICI che deve essere applicata nell'intervallo di tempo intercorrente tra l'approvazione del piano regolatore a quella del piano di attuazione dello stesso soggetto proprietario di un terreno divenuto edificabile.

(4-10543)

(10 aprile 1998)

RISPOSTA. – Con l'interrogazione cui si risponde l'onorevole interrogante, ritenuto che un terreno inserito nel piano regolatore di un'area edificabile, fino alla delibera del piano di attuazione non potrebbe essereutilizzabile che come «verde agricolo», chiede di conoscere la misura dell'ICI applicabile nel periodo intercorrente tra l'approvazione del piano regolatore e la delibera del piano di attuazione dello stesso.

In merito alla questione sollevata, si evidenzia che la vigente normativa in materia, e precisamente il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli Enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), che ha previsto l'istituzione dell'ICI comprende anche la fattispecie in esame.

Infatti, l'articolo, lettera *b),* del predetto decreto legislativo n. 504 del 1992 identifica «l'area fabbricabile» come quella «utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi»; dal che deriva inequivocabilmente che l'inserimento di un terreno in un'area edificabile sulla base di un piano regolatore costituisce presupposto per l'applicazione dell'imposta in quanto area fabbricabile.

Tale assunto è rafforzato dalla circostanza che la disposizione contenuta nella stessa lettera *b)* dell'articolo 2 delcitato decreto esplicitamento fa menzione del caso in cui i terreni non debbano essere considerati fabbricabili, e cioè qualora posseduti e condotti dai coltivatori diretti o imprenditori agricoli, esplicanti la loro attività a titolo principale (comma 1 dell'articolo 9 del medesimo decreto), e sui quali persista l'utilizzazione agro-silvo-pastorale, in base alle condizioni ivi prescritte.

Ciò posto, va comunque rilevato che per le aree ubicate al di fuori degli strumenti particolareggiati ma entro lo strumento generale, la potenzialità di edificazione normalmente è attenuata nel senso che possono esistere gradi, più omeno ampi, di incertezza sulla effettiva possibilità di utilizzare il suolo a scopo edificatorio, possibilità che si verificherà nel momento in cui la zona rientrerà nel piano particolareggiato.

Tale situazione, nonostante non incida sulla qualificazione del'area, influenzerà la quantificazione della base imponibile la quale, come è no-

to, è rappresentata dal valore venale in comune commercio. Infatti,normalmente sul mercato il valore dell'area è man mano decrescente a seconda che si tratti di area per la quale è stata rilasciata concessione edilizia, di area priva di concessione ma compresa in un piano particolareggiato ovvero di area inserita in un piano regolatore generale.

Il Ministro delle finanze
VISCO

(20 luglio 1998)

TONIOLLI, GIARETTA. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che la grave situazione nella quale versano gli istituti di pena nel Triveneto, più volte denunciata, è oggi riemersa con particolare dovizia di denunce esemplificative in una riunione indetta dalla CISL di Padova, alla quale hanno partecipato per rappresentanza gli interessati delle regioni del nord-est;

che, ad esempio, nella casa circondariale e nella casa di reclusione di Padova i detenuti ospiti sono stabilmente in numero superiore al doppio di quello ottimale e che in camera singola, con servizi igienici senza separazione, convivono tre detenuti;

che il personale di Polizia è per il 15 per cento impiegato in compiti amministrativi, per il 10 per cento distaccato presso il Nucleo traduzione regionale, e per un altro 15 per cento non espleta servizio negli istituti;

che il personale amministrativo è notevolmente sottodimensionato e che il personale di sostegno per i detenuti tossicodipendenti è assunto in modo del tutto precario;

che, come nel caso di Trento, la mobilità, così come prevista dalla semplice applicazione della legge Bassanini, è impedita,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda far applicare le leggi vigenti e provvedere a garantire a quanti operano nel settore di poter svolgere il loro ufficio assumendo in coscienza e serenità la responsabilità che esso comporta, adeguando numericamente gli organici in funzione delle reali e da troppo tempo accertate esigenze.

(4-07031)

(16 luglio 1997)

RISPOSTA. – Con riferimento alla interrogazione in oggetto, sulla base degli elementi notiziali forniti dal dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, si arappresenta quanto segue.

Pressola Casa di Reclusione e la Casa Circondariale di Padova, secondo l'ultimo rilevamento effettuato al 30 aprile 1998, erano presenti rispettivamente 625 detenuti (di cui 18 semiliberi/capienza tollerabile 425) e 187 detenuti (capienza tollerabile 120).

Per quanto si tratti, obiettivamente, di tassi di elevato affollamento, gli stessi devono considerarsi sicuramente inferiori a quelli ipotizzati dagli interroganti.

L'Amministrazione Penitenziaria è, del resto, da tempo impegnata nel tantativo di alleviare al massimo i disagi e contenere il livello della popolazione detenuta entro limiti fisiologici.

A tale sforzo, tuttavia, si oppongono notevoli difficoltà, derivanti da una situazione generale di grave carenza di posti detentivi e dei frequentissimi e complessi sfollamenti che è necessario operare per controllare e contenere il livello di sedi penitenziarie in condizioni anche peggiori e più delicate di Padova (si citano, ad esempio, i casi di Milano San Vittore e Napoli Poggioreale).

Nondimeno, la situazione degli istituti di Padova è constatamente seguita ed è già al vaglio, in aggiunta alle frequenti operazioni di decongestionamento gestite a livello regionale dal Provveditore, un ulteriore intervento di sfollamento da parte del competente Ufficio del Dipartimento Penitenziario, non appena definiti e perfezionati analoghi urgentissimi provvedimenti già altrove programmati.

Si allegano, per comodità degli interroganti, i prospetti relativi agli organici e alle presenze del personale di Polizia penitenziaria e amministrativo e tecnico in servizio negli istituti del Triveneto, evidenziando come, effettivamente, per quanto concerne gli istituti di Padova, il personale amministrativo sia realmente sottodimensionato rispetto ai carichi di lavoro, in particolare nell'area segreteria e nell'area regionale ove si è costretti ad inserire personale di Polizia penitenziaria.

Allo stato, tuttavia, non pare possibile procedere al potenziamento degli organici; ogni iniziativa in tal senso potrà quindi essere assunta in fase di assegnazione dei vincitori dei concorsi che mano mano verranno espletati.

Il Ministro di grazia e giustizia
FLICK

(20 luglio 1998)

ZANOLETTI. – *Ai ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo.* – Premesso:

che la Tecnomail Spa negli ultimi anni è subentrata alla PMI (Padana Macchine Industriali), costruttrice di escavatori e di macchine movimento terra, acquisendola da una procedura di concordato amministrativo;

che attualmente la Tecnomail, dopo aver portato avanti l'azienda senza una precisa politica industriale e con grossi problemi di gestione aziendale, affermando di trovarsi di fronte ad una grossa crisi di mercato degli escavatori, fa richiesta di usufruire di procedure di riduzione del personale (cassa integrazione, mobilità);

che dal 2 settembre 1996 venti dipendenti addetti alla produzione di escavatori sono stati messi in cassa integrazione straordinaria a zero ore settimanali per otto settimane, previa comunicazione a mezzo raccomandata inviata durante le ferie collettive, senza alcuna prospettiva per il futuro;

tale situazione andrebbe ad aggravare ulteriormente la preoccupante crisi occupazionale già esistente nel settore metalmeccanico piacentino,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga opportuno intervenire urgentemente per evitare quanto sopra prospettato.

(4-02695)

(31 ottobre 1996)

RISPOSTA. – Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo di cui all'oggetto si comunica quanto riferito dalla Direzione Provinciale del Lavoro di Piacenza.

In data 12 dicembre 1996, la Ditta «Tecnomail» S.p.A., con sede e stabilimento in Carpaneto Piacentino (PC), con un organico di 44 dipendenti, di cui 10 impiegati, comunicava l'avvio delle procedure di mobilità *ex lege* n. 223 del 1991 relativamente a 20 unità lavorative (15 operai e 5 impiegati).

Il suddetto esubero veniva motivato con il perdurare di una grave situazione del mercato delle«macchine movimento terra» che comporta una drastica riduzione delle vendite ed un conseguenziale peggioramento del deficit finanziario.

In data 29 dicembre 1996 veniva sottoscritto l'accordo, in sede sindacale, con il quale le parti si davano atto della sussistenza di un esubero di 17 unità (12 operai e 5 impiegati), e concordavano la loro collocazione in mobilità.

Detti lavoratori erano occupati nel ramo aziendale di produzione delle macchine movimento terra, acquisito dalla«I.I.P.» (Iniziative Industriali Piacentine) a seguito di fusione fra la stessa e la predetta «Tecnomail» S.p.A.; la«I.I.P.», infatti, aveva precedentemente acquistato dalla procedura concorsuale di concordato preventivo con cessione dei beni la «Padana macchine industriali» ed il relativo marchio.

Tale ultima impresa occupava circa 60 dipendenti, dei quali circa 25 erano stati successivamente assunti dalla «I.I.P.» ed il loro rapporto di lavoro era poi continuato alle dipendenze della «Tecnomail» S.p.A. per effetto della citata fusione.

Risulta, inoltre, che a seguito della messa in mobilità dei suddetti 17 lavoratori, la «Tecnomail» S.p.A. abbia effettivamente cessato l'attività relativa alla produzione di macchine movimento terra.

Tuttavia, in data 30 aprile 1997 il Pretore di Piacenza, in via cautelare e di urgenza, reintegrava al lavoro in «Tecnomail» 10 dei 17 dipendenti posti in mobilità; ciò a seguito di ricorso avverso il licenziamento proposto dai suddetti 10 lavoratori, che venivano quindi invitati a riprendere servizio.

Successivamente, in data 26 maggio 1997 «Tecnomail» S.p.A. avviava una seconda procedura di mobilità – relativa a 7 operai e 3 impiegati – adducendo le medesime motivazioni riportate nella comunicazione di avvio della prima procedura.

In data 17 giugno 1997 veniva sottoscritto accordo in sede sindacale relativo al riconoscimento del suddetto esubero; l'Azienda, tuttavia, procedeva a collocare in mobilità solamente 6 lavoratori. Infatti i 10 lavoratori in esubero coincidevano esattamente con i 10 lavoratori reintegrati a seguito dell'ordinanza pretorile, ma solamente 6 di essi avevano aderito all'invito aziendale di riprendere servizio.

L'udienza di discussione avanti il Pretore fu fissata per il giorno 19 novembre 1997, in quanto il 30 aprile 1997 era stato emanato un provvedimento cautelare.

In data 17 dicembre 1997 il Pretore di Piacenza ha dichiarato illegittimo il licenziamento reintegrando al lavoro i 6 dipendenti posti in mobilità.

Per quanto riguarda, infine, i trattamenti di integrazione salariale, risulta l'intervento della Cassa integrazione guadagni ordinaria in favore di 15 unità relativamente ai periodi dal 2 settembre al 30 novembre 1996 e dal 15 settembre al 10 novembre 1997.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
TREU

(9 luglio 1998)